Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 85-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 10 APRILE 1985:

LEGGE 25 marzo 1985, n. **121.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 10 APRILE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20:

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1985 (rimborsabili dal 1° maggio 1985).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1985 (rimborsabili dal 1° aprile 1985).

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50% - 1960/1985 » sorteggiate il 20 marzo 1985.

Lenz, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1985.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 13,50% - 1980/1990 - Tranche XV » sorteggiate il 1° aprile 1985.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1978/1988 - Tranches *I - L* » sorteggiate il 1° aprile 1985.

Ceramica Cigno, società per azioni, in Civita Castellana (Viterbo): Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 13% - 1979/1989 » sorteggiate il 26 marzo 1985.

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1985.

Octir industriale, società per azioni, in Biella: Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1985, n. **120.**

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneità previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico, primo comma:

— Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è il seguente:

«Art. 51 -*Giudizio di idoneità.* — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.

Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.

Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2293):

Presentato dall'on. FERRI Franco il 21 novembre 1984.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 6 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 19 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 29 gennaio 1985.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1161):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 22 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, e approvato, con modificazioni, il 27 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2293/B):

Assegnato alla VIII commissione, in sede legislativa, il 12 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, e approvato il 28 marzo 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 aprile 1985.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 1984 concernente criteri e modalità per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984) con il quale sono stati determinati criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento (CEE) numero 857/84;

Visti i decreti ministeriali del 20 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984) e del 12 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985) con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al sopra citato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984;

Considerato che è necessario, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative segnalate da alcune regioni, prorogare il termine del 31 marzo 1985 al 30 aprile 1985 per consentire il completamento degli adempimenti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984;

Considerato che conseguentemente è necessario prorogare dal 31 marzo 1985 al 30 aprile 1985 il termine entro cui le regioni dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il numero delle domande favorevolmente istruite;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 1985 previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 e già prorogato al 31 marzo 1985 con l'articolo unico del decreto ministeriale 12 febbraio 1985, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1985.

Art. 2.

Il termine del 28 febbraio 1985 previsto dal primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 novembre 1984 e già prorogato al 31 marzo 1985 con l'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 20 dicembre 1984 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1947)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di una opzione nonché di tassi di premio unico puro, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 5 agosto 1983, 26 marzo, 4 giugno e 31 agosto 1984 della società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di una opzione e di tassi di premio unico puro;

Vista la nota in data 25 gennaio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di una opzione e di tassi di premio unico puro, presentate dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 43, approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1983, in sostituzione delle analoghe condizioni di polizza approvate con il decreto ministeriale dianzi citato;

2) tariffa n. 75/85 (M - F), assicurazione di rendita vitalizia immediata, in sostituzione della tariffa n. 27 (M - F) autorizzata con decreto ministeriale 20 febbraio 1970;

3) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della rendita assicurata in tariffa n. 75/85 (M - F);

4) tariffa n. 76/86 (M - F), assicurazione di rendita immediata certa per cinque anni e successivamente vitalizia;

5) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della rendita assicurata in tariffa 76/86 (M - F);

6) tariffa n. 77/87 (M - F), assicurazione di rendita immediata certa per dieci anni e successivamente vitalizia;

7) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della rendita assicurata in tariffa n. 77/87 (M - F);

8) tariffa n. 74/84 (M - F), assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

9) condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di assicurazione n. 74/84 (M - F), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata, da applicare alla tariffa 73/83 (M - F), approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1983, in sostituzione delle analoghe condizioni di polizza approvate con il decreto ministeriale dianzi citato;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola annua di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla suindicata tariffa n. 75/85 (M - F), assicurazioni di rendita vitalizia immediata, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 753/853 (M - F);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla suindicata tariffa n. 76/86 (M - F), assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 763/863 (M - F);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla suindicata tariffa n. 77/87 (M - F), assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 773-873 (M - F);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla suindicata tariffa n. 74/84 (M - F), assicurazione di rendita differita, a premio unico, con controassicurazione, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 743/843 (M - F);

15) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 73/83 (M - F), assicurazione di rendita differita vitalizia, a premio annuo, con controassicurazione, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 731/831 (M - F);

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 43, assicurazione mista, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1983, relativamente a contratti stipulati in forma collettiva - tar. n. 431/432 (M - F);

17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare in coassicurazione per un unico contratto in forma collettiva;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita indicata al precedente punto 17);

19) tariffa n. 57 - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazioni variabili a scadenze prestabilite e relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicarsi esclusivamente ai contratti stipulati dai soci delle cooperative edilizie aderenti alla ANCAB - Associazione nazionale delle cooperative di abitazione;

20) opzione al termine del differimento per la conversione della rendita, assicurata in tariffa di cui al precedente punto 17), in:

un capitale liquidabile in contanti;

una rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia;

una rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia.

Art. 2.

La compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, è autorizzata ad adottare per l'assicurazione delle gemelle nate a Lecco il 29 settembre 1982 i tassi di premio unico puro della tariffa di rendita immediata temporanea rivalutabile annualmente, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1982.

Art. 3.

Le condizioni speciali di polizza descritte ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) del precedente art. 1, saranno applicabili solo a contratti collettivi ed a contratti assunti in via unitaria, nei confronti di appartenenti a gruppi non inferiori a 1.000 teste (intendendosi per gruppo un insieme di persone legate da interessi comuni), mediante stipula di un'apposita convenzione tra l'impresa ed il gruppo stesso regolante le condizioni di assunzione di tali affari.

Nella predetta convenzione dovrà essere chiaramente espressa la procedura che consentirà ai soli partecipanti al gruppo la possibilità di aderire a tali forme assicurative.

Per tali forme assicurative, l'impresa dovrà altresì:

ottimizzare gli oneri di acquisizione di produzione e di organizzazione al fine di contenerli nel limite del valore attuale dei caricamenti espliciti presenti nei corrispondenti premi;

attribuire, nella quantificazione dei costi concernenti la gestione speciale ivi prevista, ai fini del calcolo dell'utile di gestione, ogni costo direttamente imputabile alla gestione stessa e quota parte delle spese comuni;

adottare, nell'ipotesi di contratti nei confronti di partecipanti a gruppi, relativamente agli aspetti sanitari, i criteri assuntivi propri dei contratti individuali.

Art. 4.

La S.p.a. compagnia assicuratrice Unipol è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costi-

tuito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette, con l'indicazione dei criteri adottati in particolare nel quantificare la quota parte delle spese comuni.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 9 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1871)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 marzo 1985.

Autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni e speciali trattamenti;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 12 novembre 1984;

Considerata l'opportunità di consentire e regolamentare il trattamento con alcool etilico del pane in cassetta confezionato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il trattamento con alcool etilico del pane in cassetta confezionato, a condizione che il tenore in alcool etilico non superi, nel prodotto, il 2 % su sostanza secca e purché il pane stesso non sia trattato con gli acidi sorbico e propionico e loro sali.

Art. 2.

L'alcool etilico impiegato deve corrispondere per quanto riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di altra provenienza, alla legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Art. 3.

Il materiale di confezionamento del pane in cassetta trattato con alcool etilico deve rispondere alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue modificazioni ed in particolare deve soddisfare la prova di cessione in alcool etilico per 24 ore a 40 °C.

Art. 4.

Sulle confezioni del pane in cassetta di cui all'art. 1, oltre alle indicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, deve essere riportata anche la seguente: « Trattato con alcool etilico ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Note all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973.

— Le modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono state apportate con i seguenti decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982.

(1949)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 marzo 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Vista la decisione della commissione C.E.E. del 17 dicembre 1984, notificata alle autorità italiane in data 18 dicembre 1984, che modifica il regime d'importazione, istituito con regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, applicato nel Benelux, in Danimarca, in Italia e nel Regno Unito nei confronti della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime di importazione di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci, originarie della Repubblica popolare cinese, riportate nell'allegato al presente decreto è revocato.

Pertanto, l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro della finanze
VISENTINI

ALLEGATO

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER LA CUI IMPORTAZIONE E' REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Voce doganale	Codice statistico	Denominazione delle merci
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	010	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta di altre materie.
	060	C. preparazione detta « cioccolato bianco ».
	da 080 a 980	D. altri.
28.56		Carburi di costituzione chimica definita o non:
	900	E. altri.
29.35		Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleici:
		H. fenazone (DCI) e aminofenazone (DCI) (ammidopirina), e loro derivati.
	410	I. propifenazone (DCI).
		II. altri.
	470	a. fenazone (DCI) e aminofenazone (DCI) (ammidopirina), e loro sali
	490	b. non nominati
28.38		Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:
		B. vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:
		II. Vitamine B2, B3, B6, B12, ed H:
		a. vitamine B12:
	251	1. cianocobalamine (DCI)
	254	2. idrossocobalamina
	257	3. altre
38.11		Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodonticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto, oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforari e carte moschicidi:
	350	C. regolatori di crescita per piante
81.04		Altri metalli comuni, greggi o lavorati; carnet, greggi o lavorati.
		IJ antimonio
	500	ex Ia. greggio

(1870)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra Italia ed AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 14 luglio 1982 ed a Trieste il 23 settembre 1982.

Il 12 ottobre 1984 è stato consegnato al direttore generale dell'AIEA lo strumento di ratifica relativo all'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra Italia ed AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 14 luglio 1982 ed a Trieste il 23 settembre 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 226 del 26 maggio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984.

Essendo il 18 gennaio 1985 pervenuta notifica da parte dei direttori generali dell'AIEA e dell'UNESCO che erano state completate le procedure interne alle due organizzazioni per l'entrata in vigore dell'accordo, lo stesso, in conformità alle disposizioni previste, è entrato in vigore in pari data.

(1855)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notai all'esercizio della professione

Con decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, registrati alla Corte dei conti il 22 marzo 1985, registro n. 14 Giustizia, fogli n. 312 e n. 313, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. di Chiara Giuseppe, nato a Maddaloni (Caserta) il 1° agosto 1931 e il dott. Laviano Giuseppe, nato a Roma il 12 gennaio 1928, sono stati riammessi, a loro domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

(1874)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione in ente del raggruppamento unità Difesa e sua dipendenza amministrativa dalla Direzione di amministrazione interforze.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 il raggruppamento unità Difesa è stato costituito in ente, dipendente amministrativamente dalla Direzione di amministrazione interforze, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

(1892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 l'avv. Luigi Maria Boni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gape - Gruppo acquisti pubblici esercizi», in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1984 in sostituzione dell'avv. Giorgio Puri, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 il sig. Gaetano Sergola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agricola Mirtense C.A.M.», in Poggio Mirteto (Rieti), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 29 marzo 1984, in sostituzione del rag. Pina Giordani, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 il dott. Valerio Sampieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Pandanali», in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 14 maggio 1984, in sostituzione del rag. Ugo Camarsa.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985, il dott. Maurizio Pizzoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa del «Popolo di Monticelli» a r.l., in Monticelli di Mesola (Ferrara), sciolta con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 28 marzo 1969, in sostituzione del dott. Alfonso Feverati, deceduto.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985, il rag. Vincenzo Gabrielli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Zootecnica di Cona», in Cona (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983 in sostituzione del rag. Valerio Tumaini.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 la dott.ssa Anna Chiozza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edilizia nazionale Rinascita», in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 settembre 1961, in sostituzione dell'avv. Chiozza Gastone, deceduto.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 l'avv. Giorgio Vasi è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», a r.l., in Roma, in sostituzione del dott. proc. Giovanni Zacà, che non ha accettato l'incarico per motivi di salute.

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 mod. 243 DP. — Data: 6 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Forlì. — Intestazione: Fiorani Umberto, nato a S. Giovanni in Marignano il 17 febbraio 1981. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1509)

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza il 12 luglio 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza l'11 ottobre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 1° aprile 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 12 aprile 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,80 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,65, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(1962)

MINISTERO DEL TESORO

N. 67

Corso dei cambi del 4 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2012,500	2012,500	—	2012,500	2012,62	2016,62	2012,750	2012,500	2012,500	2012,50
Marco germanico . . .	637,220	637,220	—	637,220	637,50	637,36	637,500	637,220	637,220	637,22
Franco francese .	208,600	208,600	—	208,600	208,75	208,80	209 —	208,600	208,600	208,60
Fiorino olandese . .	565 —	565 —	—	565 —	565 —	564,90	564,800	565 —	565 —	565 —
Franco belga . . .	31,650	31,650	—	31,650	31,65	31,64	31,645	31,650	31,650	31,65
Lira sterlina . .	2425 —	2425 —	—	2425 —	2425,25	2425,25	2425,500	2425 —	2425 —	2425 —
Lira irlandese	1995 —	1995 —	—	1995 —	1994,50	1994,50	1994 —	1995 —	1995 —	—
Corona danese .	177,630	177,630	—	177,630	177,50	177,48	177,330	177,630	177,630	177,63
Dracma . .	14,795	14,795	—	14,795	—	—	14,715	14,795	14,795	—
E.C.U.	1424,400	1424,400	—	1424,400	1424,40	1424,45	1424,500	1424,400	1424,400	1424,40
Dollaro canadese . .	1457 —	1457 —	—	1457 —	1457,50	1457,50	1458 —	1457 —	1457 —	1457 —
Yen giapponese . . .	7,912	7,912	—	7,912	7,90	7,90	7,900	7,912	7,912	7,91
Franco svizzero .	750,100	750,100	—	750,100	750,50	750,42	750,750	750,100	750,100	750,10
Scellino austriaco .	90,660	90,660	—	90,660	90,50	90,64	90,630	90,660	90,660	90,66
Corona norvegese .	221,600	221,600	—	221,600	221,95	221,92	222,250	221,600	221,600	221,60
Corona svedese . . .	220,730	220,730	—	220,730	221,65	221,61	222,500	220,730	220,730	220,73
FIM	306,500	306,500	—	306,500	306,75	306,62	306,750	306,500	306,500	—
Escudo portoghese .	11,350	11,350	—	11,350	11,45	11,45	11,550	11,350	11,350	11,35
Peseta spagnola . .	11,453	11,453	—	11,453	11,46	11,46	11,475	11,453	11,453	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1985

Dollaro USA	2012,625	Lira irlandese	1994,500	Scellino austriaco . .	90,645
Marco germanico . .	637,360	Corona danese . . .	177,480	Corona norvegese .	221,925
Franco francese . . .	208,800	Dracma .	14,755	Corona svedese .	221,615
Fiorino olandese .	564,900	E.C.U. . . .	1424,450	FIM . . .	306,625
Franco belga	31,647	Dollaro canadese .	1457,500	Escudo portoghese	11,450
Lira sterlina	2425,250	Yen giapponese .	7,906	Peseta spagnola . . .	11,464
		Franco svizzero .	750,425		

Media dei titoli del 4 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,750
» 6% » » 1971-86	93,750
» 6% » » 1972-87	91,950
» 9% » » 1975-90	90,100
» 9% » » 1976-91	89 —
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	96,950
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,400
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1-5-1983/85	100 —
» » » » 1-6-1983/85	100,300
» » » » 1-1-1982/86	101,700
» » » » 1-3-1982/86	102,425
» » » » 1-5-1982/86	102,325
» » » » 1-6-1982/86	102,250
» » » » 1-7-1982/86	102,225
» » » » 1-8-1982/86	102,500
» » » » 1-9-1982/86	102,050
» » » » 1-10-1982/86	102,375
» » » » 1-11-1982/86	102,450
» » » » 1-12-1982/86	102,650
» » » » 1-7-1983/86	100,950
» » » » 1-8-1983/86	100,450
» » » » 1-9-1983/86	101 —
» » » » 1-10-1983/86	101,150
» » » » 1-1-1983/87	102,475
» » » » 1-2-1983/87	102,675
» » » » 1-3-1983/87	103,450
» » » » 1-4-1983/87	102,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-5-1983/87	102,725
» » » » 1-6-1983/87	103,150
» » » » 1-11-1983/87	101,400
» » » » 1-12-1983/87	102,425
» » » » 1-7-1983/88	103,175
» » » » 1-8-1983/88	102,950
» » » » 1-9-1983/88	102,950
» » » » 1-10-1983/88	103,050
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1-1-1984/88	101,800
» » » » 1-2-1984/88	101,750
» » » » 1-3-1984/88	101,425
» » » » 1-4-1984/88	101,450
» » » » 1-5-1984/88	101,250
» » » » 1-6-1984/88	101,150
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1-1-1984/91	104,200
» » » » 1-2-1984/91	104,150
» » » » 1-3-1984/91	102,625
» » » » 1-4-1984/91	102,550
» » » » 1-5-1984/91	102,400
» » » » 1-6-1984/91	102,550
» » » » 1-7-1984/91	101,700
» » » » 1-8-1984/91	101,525
» » » » 1-9-1984/91	101,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-5-1985	100,075
» » » 17 % 1-7-1985	100,900
» » » 17 % 1-10-1985	101,450
» » » 16 % 1-1-1986	101,425
» » » 14 % 1-4-1986	101,725
» » » 13,50 % 1-7-1986	100,300
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	115,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50 %	107 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione di presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive, impiegate per la prima volta in Italia, sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: DICLOBUTRAZOLO

Classe tossicologica: III/T - Antioidico

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Vite	15	0,3

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA ICI-SOLPLANT S.P.A., via Crespellano, 132, Crespellano (Bologna)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Vigil	6269	27-2-1985	III	Diclobutrazolo puro g 11,8 (contiene glicole etilenico)	Ici-Solplant - Crespellano (Bologna) · Ici-Plant Protection Div. Yalding, Kent (Inghilterra)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite	0,3	15

IMPRESA ICI-SOLPLANT S.P.A., via Crespellano, 132, Crespellano (Bologna)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Vigil Combi	6270	27-2-1985	IV	Diclobutrazolo puro g 3 Zolfo puro (esente da selenio) g 50	Ici-Solplant - Crespellano (Bologna)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite	0,3	15

IMPRESA ICI-SOLPLANT S.P.A., via Crespellano, 132, Crespellano (Bologna)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Vigil Combi PB	6272	27-2-1985	IV	Diclobutrazolo puro g 3 Zolfo (esente da selenio) g 50	Ici-Solplant - Crespellano (Bologna) Agrindustria - S. Cipriano Po (Pavia) Farmoplant - Marina di Massa (Massa Carrara)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite	0,3	15

Sostanza attiva: OXAMYL

Classe tossicologica: I/NT

Insetticida: Nematocida

Impiego solo formulazione granulare: 5% p.a. tecnico

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Barbabietole da zucchero (all'atto della semina) - terreno	—	0,05

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A., via A. Volta, 16, Cologno Monzese (Milano)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Oxamyl Du Pont de Nemours Vydate .	6277	6-3-1985	I	Oxamyl puro g 4,925 (contiene dimetilformamide)	E.I. - Du Pont de Nemours e Co. (inc.) Wilmington-Delaware (U.S.A.)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Barbabietole da zucchero	0,05	—

Sostanza attiva: PYRIDATE

Classe tossicologica: III/T

Diserbante

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Mais	Non necessario	0,1
Riso	Non necessario	0,1

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA CHEMIE LINZ ITALIA S.R.L., via Mascheroni, 19, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Lentagran EC	6292	6-3-1985	III	Pyridate puro g 59,2	Chemie Linz AG - Linz (Austria)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Mais	0,1	Non necessario
Riso	0,1	Non necessario

IMPRESA CHEMIE LINZ ITALIA S.R.L., via Mascheroni, 19, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Lentagran WP	6293	6-3-1985	III	Pyridate puro g 45	Chemie Linz AG - Linz (Austria)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Mais	0,1	Non necessario
Riso	0,1	Non necessario

IMPRESA J. E A. MARGESIN S.P.A., via S. Floriano, 3, Lana d'Adige (Bolzano)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Aniten Mix	6294	6-3-1985	III	Pyridate puro g 35,4 MCPA Isoottilestere puro (corrispondente a g 5,6 di acido puro) g 8,7 Flurenol N-Butilestere puro (corrispondente a g 1,76 di acido puro) g 2,2	Chemie Linz AG - Linz (Austria) Celamerck GmbH & Co KG, Ingelheim (Germania)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Riso	0,1	Non necessario

Sostanza attiva: ALFAMETRINA

Classe tossicologica: I/T

Insetticida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Pomodoro	3	0,3
Lattuga	3	0,3
Cetriolo	3	0,3
Fagiolo	3	0,3
Mais	3	0,3
Cipolla	14	0,3
Mele	7	0,3
Pere	7	0,3
Pesche	7	0,3
Uva	7	0,3

	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Cavolo-cappuccio	7	0,3
Patata	7	0,3
Carciofo	7	0,3
Cavolfiore	7	0,3
Soja	7	0,3
Barbabietola da zucchero	24	0,3
Agrumi	30	0,3
Frumento	42	0,3
Riso	42	0,3
Orzo	42	0,3
Tabacco	60	3
Floreali in campo	—	—
Pioppo	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SHELL ITALIA S.P.A., via Londonio, 2, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Fastac	6298	13-3-1985	III	Alfametrina puro g 4,75	Shell - Milano-Musocco Diachem - Albano S. Alessandro (Bergamo) Shell Nederland Chemie B.V., Rotterdam (Olanda)

Colture trattate:

	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Patata	0,3	7
Fagiolo	0,3	3
Pomodoro	0,3	3
Lattuga	0,3	3
Cetriolo	0,3	3
Mais	0,3	3
Carciofo	0,3	7
Cavoli	0,3	7
Vite	0,3	7
Melo	0,3	7
Pero	0,3	7
Pesco	0,3	7
Soja	0,3	7
Cipolla	0,3	14
Barbabietola da zucchero	0,3	24
Agrumi	0,3	30
Frumento	0,3	42
Riso	0,3	42

	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Orzo	0,3	42
Tabacco	0,3	60
Floreali	—	—
Pioppo	—	—

Sostanza attiva: FENPROPATRIN

Classe tossicologica: I/T

Insetticida: Acaricida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Melo	7	1
Pero	7	1
Vite	7	1
Cetriolo	7	1
Zucchino	7	1
Pomodoro	7	1
Patata	21	1
Agrumi	30	1
Floreali	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SHELL ITALIA S.P.A., via Londonio, 2, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Danitol	6297	13-3-1985	II	Fenpropatrin puro g 10,0 (contiene Xilolo)	Shell - Milano-Musocco Diachem - Albano S. Alessandro (Bergamo)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Melo	1	7
Pero	1	7
Pesco	1	7
Vite	1	7
Cetriolo	1	7
Zucchino	1	7
Pomodoro	1	7
Patata	1	21
Aranci	1	30
Limoni	1	30
Rosa	—	—
Crisantemo	—	—
Garofano	—	—
Gerbera	—	—

(1857)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Maloran

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 12 aprile 1976 all'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,500, del presidio sanitario denominato Maloran già registrato al n. 2228.

(1798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione « Aldo Gini », con sede presso l'Università di Padova, ad acquistare un'immobile

Con decreto 28 settembre 1984 del prefetto di Padova, la fondazione « Aldo Gini », con sede presso l'Università di Padova, è autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare costituito da diciassette monovani e tre bivani situati nel fabbricato denominato « La Nave » di via Portello, 15, in Padova, compreso il terreno che li contiene, da destinarsi all'uso previsto dall'art. 38, quarto comma, legge 28 luglio 1967, n. 641, e dall'art. 11, ottavo comma, della legge 30 novembre 1973.

(1729)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle società del gruppo SAFAU, in amministrazione straordinaria

Con decreto 3 aprile 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo SAFAU, è stato nominato commissario, in sostituzione dell'ing. Luciano Dori, il dott. Franco Asquini, nato a San Daniele del Friuli il 31 marzo 1945.

(1929)

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso « Maci », in Roma

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 sono state accettate le dimissioni dall'incarico del dott. Michele Izzo.

A decorrere dalla data del citato decreto il dott. Michele Izzo cessa dall'incarico di commissario liquidatore della società di mutuo soccorso « Maci », in Roma.

L'avv. Nicola Romano è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso « Maci », in Roma.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sara stabilita con successivo decreto.

(1549)

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1985, l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), a decorrere dal 1° gennaio 1985, è stata rideterminata, al lordo delle ritenute erariali, con un aumento di lire 10 milioni annue, rispetto alla misura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1983.

(1856)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli del raccolto 1983 e condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed, in particolare, i regolamenti (CEE) numero 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70, n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3, le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo d'intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1978 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visti i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli del raccolto 1983 fissati con regolamento (CEE) n. 1677/83 del Consiglio del 21 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982 che stabilisce, tra l'altro, il termine per la presentazione delle offerte di talune varietà di tabacco in colli del raccolto 1983 all'organismo d'intervento;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 novembre 1984 concernente i quantitativi massimi, conferibili all'intervento, di talune varietà di tabacco oggetto di misure speciali;

Considerato che occorre provvedere all'apertura dei magazzini per lo stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto 1983;

Considerato che il Comitato consultivo nazionale nella riunione del 14 febbraio 1985 ha espresso parere favorevole alla emanazione dell'atto disciplinare che regola le operazioni di acquisto e di stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto 1983;

Nella riunione del 5 marzo 1985

Ha deliberato

l'approvazione dell'atto disciplinare concernente l'attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco in foglia condizionato in colli, del raccolto 1983 e le condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della regolamentazione comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1983.

Capo I

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO

Art. 1.

Licitazione per l'affidamento del servizio di ammasso e conservazione

1) L'ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1983 da acquistare dall'organismo d'intervento viene affidato a « licitazione privata » nell'ambito dei « centri di ammasso » stabiliti con regolamento (CEE) n. 3330/84 del 28 novembre 1984 e con invito a partecipazione previo invito che sarà inviato per l'attribuzione dei servizi a tre magazzini di cui uno in provincia di Benevento, uno in provincia di Avellino ed uno in provincia di Salerno che risultino iscritti all'albo degli assuntori.

I magazzini devono avere la capacità ricettiva di non meno di q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette e di non meno di q.li 3.000 di tabacco in botti.

La licitazione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel titolo II, sezione II del « regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato », approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, nell'art. 89, lettera *b*), mediante invio, ai soggetti iscritti nell'albo degli assuntori di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 dell'AIMA, ed operanti nelle province sopra indicate, di copia conforme all'originale del presente atto disciplinare, con invito a restituirlo munito della propria firma, corredato della scheda-offerta segreta debitamente compilata secondo lo schema predisposto dall'AIMA-Tabacco e con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base d'asta stabilito dall'AIMA-Tabacco stessa.

La licitazione si tiene col metodo di cui all'art. 73, lettera *c*), del precitato regolamento.

La nomina della commissione è disposta con provvedimento che sarà specificato nella deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIMA di cui il presente atto disciplinare fa parte integrante.

2) La scheda-offerta, redatta in carta legale, per poter essere presa in considerazione deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'AIMA - Ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

b) pervenire in piego sigillato entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente a quello in cui si tiene la licitazione; su tale piego deve essere apposta all'esterno, senza altre indicazioni, in modo chiaro, l'indicazione: « Offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e conservazione dei tabacchi in colli del raccolto 1983 ».

Detto piego deve essere spedito o consegnato racchiuso in altra busta, all'indirizzo precisato alla precedente lettera *a*);

c) contenere, a parte, nella busta suddetta, la prova della cauzione di partecipazione alla gara, per l'importo di L. 30.000.000; la cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, secondo l'allegato 1 al disciplinare, ovvero mediante polizza assicurativa costituita ai sensi della legge 1° giugno 1982, n. 348;

d) essere corredata:

per le ditte commerciali: del certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

per le società od altre persone giuridiche:

1) dell'atto costitutivo e statuto;

2) del certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti: che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti; che la persona che ha firmato la domanda di ammissione alla licitazione ha la rappresentanza legale della società richiedente; complete generalità e qualifiche delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare anche presso pubbliche amministrazioni in nome e per conto della società;

e) per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1) di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità attestante la possibilità di effettuare, nei magazzini offerti, disinfestazioni mediante gas tossici;

2) del modello GAP 2 allegato al presente atto disciplinare, (allegato 2), debitamente completato nella parte di competenza e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto nonché la dichiarazione di cui alla lettera *e*), punto 1), i soggetti titolari del servizio di assuntoria dei tabacchi in colli del raccolto 1982.

3) L'offerta, per essere valida, deve:

a) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il nome, il cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede della impresa da cui proviene l'offerta;

b) contenere le complete generalità del direttore tecnico ovvero la dichiarazione che l'impresa non si avvale di alcun direttore tecnico;

c) indicare l'ubicazione dello stabilimento offerto e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

d) indicare i prezzi richiesti per l'espletamento delle operazioni da eseguire, che non deve essere, comunque, superiore al prezzo base di licitazione;

e) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammesse offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla licitazione, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'AIMA.

7) Constatazione delle offerte e decisioni su di esse.

Nel giorno e all'ora stabiliti per la licitazione, si procede, presso la sede dell'AIMA-Tabacco in via D. Galimberti n. 47, Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il termine stabilito, le quali vengono escluse, senza aprirle, dalla licitazione.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari.

L'autorità che presiede la seduta aggiudica la licitazione provvisoriamente, e sotto condizione dell'esito favorevole degli accertamenti previsti nel presente disciplinare, a chi ha presentato la offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento ed il cui prezzo sia inferiore o, al massimo, pari a quello fissato nell'invito alla licitazione.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede all'aggiudicazione secondo l'ordine prioritario indicato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Nel caso in cui due o più soggetti che hanno presentato la stessa offerta appartengano allo stesso ordine di priorità si procede mediante licitazione tra questi, se presenti. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi in triplice originale ed in carta semplice, il « processo verbale di aggiudicazione provvisoria » in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute.

Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la licitazione, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto verbale viene allegata copia conforme all'originale del presente atto disciplinare.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'AIMA-Tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al successivo art. 3 ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente bando e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà comunicata l'aggiudicazione definitiva mediante lettera del presidente dell'Azienda.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data immediata comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla licitazione. La cauzione di partecipazione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione prevista quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo che l'aggiudicatario non manifesti la volontà di tramutarla in garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, prevista al successivo art. 5.

In tal caso l'istituto fidejubente dovrà rilasciare apposita attestazione secondo le istruzioni dell'AIMA-Tabacco.

Art. 2.

Accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità dei magazzini

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria della licitazione privata, l'AIMA-Tabacco procede alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per gli assuntori dei servizi e, in particolare, all'accertamento dell'idoneità dei magazzini offerti, per l'espletamento del servizio in parola verificando, tra l'altro, l'idoneità dei

locali e delle attrezzature indicate all'art. 10 del presente atto disciplinare. A tal fine il capo di ciascun ufficio periferico provvede a nominare una o, se necessario, più commissioni di collaudo, ognuna composta di tre funzionari prescelti fra quelli all'uopo designati dall'ufficio centrale AIMA-Tabacco.

Accertata l'idoneità nei magazzini di stoccaggio, ciascun ufficio periferico trasmette all'ufficio centrale AIMA-Tabacco i verbali di collaudo.

Art. 3.

Obblighi dell'assuntore derivanti dall'aggiudicazione provvisoria

L'aggiudicazione provvisoria del magazzino comporta l'obbligo, da parte dell'assuntore, di osservare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 istitutivo dell'albo degli assuntori nonché quelle contenute nel presente atto disciplinare.

In particolare, l'assuntore deve consegnare all'ufficio centrale dell'AIMA-Tabacco, senza altro formale invito, entro e non oltre dieci giorni dalla stessa aggiudicazione provvisoria:

a) i documenti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;

b) i documenti necessari per gli accertamenti obbligatori previsti dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e precisamente il certificato di residenza e lo stato di famiglia, secondo quanto appresso specificato:

1) per le imprese individuali:

i certificati relativi al titolare e al direttore tecnico dell'impresa, ove quest'ultimo sia persona diversa dal titolare,

2) per le società commerciali e per le cooperative:

se trattasi di società in nome collettivo: i certificati di tutti i componenti e del direttore tecnico;

se trattasi di società in accomandita semplice: i certificati di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico;

se trattasi di altri tipi di società: i certificati relativi a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e quelli del direttore tecnico.

I documenti specificati al secondo comma, lettera *b*), potranno essere allegati alla domanda di ammissione alla licitazione privata.

Tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla licitazione di cui trattasi devono essere in carta legale, od uso bollo debitamente regolarizzati a sensi della legge sull'imposta di bollo, e devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla ricezione da parte dell'AIMA-Tabacco, ovvero dalla spedizione, se inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Valore attribuito al tabacco in foglia, condizionato in colli, ai fini della prestazione della garanzia per l'esatta esecuzione del servizio stoccaggio nonché per la stipula delle polizze assicurative contro il furto, l'incendio ed altri eventi.

Ai fini della presentazione della cauzione e delle assicurazioni il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come:

Badischer Geuderthimer e Forcheimer Havanna II C	a L.	6.400/kg
Bright	»	5.000 »
Kentucky-Moro di Cori-Salento	»	5.000 »
Resistente 142-Nostrano-Gojano	»	6.400 »
Burley-Maryland	»	4.200 »
Beneventano e Brasile	»	3.800 »
Xanti Yakà	»	6.700 »
Perustitza/Samsun	»	6.000 »
Erzegovina e Ibridi derivati	»	5.300 »
Round Tip - Sumatra e Scafati	»	25.000 »

Art. 5.

Cauzione e garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria l'assuntore deve depositare presso l'ufficio centrale dell'AIMA-Tabacco, via Duccio Galimberti n. 47, Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, entro e non oltre dieci giorni dalla aggiudicazione provvisoria stessa, una cauzione di L. 30.000.000 a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione; tale cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria, secondo lo schema fornito dall'AIMA-Tabacco; (allegato 3) in tal caso la cauzione deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso. La cauzione può essere, altresì, prestata mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'accettazione della fidejussione bancaria della polizza assicurativa è subordinata al miglioramento, nella misura dell'1 %, dei compensi concordati con la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Polizze assicurative contro rischi vari

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo d'intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA-Tabacco stessa nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A) - *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

d) allagamento del magazzino, inondazione e terremoti;

B) furto, primo rischio assoluto.

Pertanto dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'assuntore è obbligato a presentare all'ufficio centrale AIMA-Tabacco, via D. Galimberti, 47, Roma, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria stessa le seguenti polizze:

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *A*) per un valore fisso di 300 milioni;

2) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *B*) per un valore fisso di 30 milioni.

Tali polizze devono avere la durata minima di tre anni ed i premi dovranno essere corrisposti annualmente alle compagnie assicuratrici. Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza, rilasciati dalle compagnie assicuratrici nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi all'ufficio centrale AIMA-Tabacco.

Le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti, su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, delle copie delle bollette di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-Tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore dell'AIMA-Tabacco nonché obbligandosi:

a) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

b) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

c) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi delle liquidazioni dei sinistri;

d) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-Tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

f) a rimborsare all'AIMA-Tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente a quello assicurato per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto.

Art. 7.
Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti ai contratti sono a carico del contraente con l'AIMA-Tabacco, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento, da consegnarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, sarà allegato al «verbale di aggiudicazione provvisoria» che costituisce contratto a tutti gli effetti, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 8.
Aggiudicazione definitiva

Constatata la regolarità dei documenti ricevuti dopo l'aggiudicazione provvisoria ed effettuati con esito favorevole tutti gli accertamenti prescritti relativamente alla sussistenza dei requisiti prescritti per gli assuntori, compresi quelli di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il presidente dell'AIMA comunica l'aggiudicazione definitiva della licitazione all'aggiudicatario provvisorio.

La lettera di aggiudicazione definitiva viene consegnata a mano, previo rilascio di attestazione di ricevuta, della stessa lettera, datata e firmata dall'aggiudicatario.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria, corredato dalla lettera di aggiudicazione definitiva, costituisce a tutti gli effetti «contratto di affidamento del servizio di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1983», al quale viene allegata la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA, che indice la licitazione, nonché il presente atto disciplinare, per formarne parte integrante e sostanziale.

La durata del predetto contratto è fissata in tre anni.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in colli del raccolto 1983, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se ciò si verifica entro tale biennio.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, né subappaltare la gestione del magazzino.

Qualora, dopo l'aggiudicazione definitiva sopravvengano modificazioni delle norme comunitarie vigenti in materia, che comportino variazioni alle condizioni del presente atto disciplinare, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'AIMA-Tabacco stessa, salva la facoltà dell'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del prodotto dall'assuntore all'AIMA-Tabacco.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-Tabacco.

Con l'aggiudicazione definitiva l'assuntore è obbligato, ad accettare, come in effetti accetta, tute le condizioni contenute nel presente atto disciplinare. Dopo l'aggiudicazione definitiva possono aver inizio le operazioni di introduzione in magazzino dei tabacchi offerti all'organismo di intervento.

L'aggiudicazione definitiva comporta, per l'assuntore, la presentazione all'ufficio centrale AIMA-Tabacco dei seguenti documenti, entro i termini stabiliti dallo stesso ufficio:

a) una cauzione integrativa di quella indicata all'art. 5, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al 10% del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del precedente art. 4.

Tale cauzione deve essere presentata non oltre il ventesimo giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino;

b) una o più appendici alla polizza assicurativa indicata all'art. 6, primo comma, lettera *A*) per un valore flottante da stabilire dall'AIMA-Tabacco, in modo tale che il valore assicurato risulti, a perizie ultimate, corrispondente al valore del tabacco immagazzinato, determinato applicando ai quantitativi introdotti il valore indicato al precedente art. 4;

c) una o più appendici alla polizza assicurativa indicata all'art. 6, primo comma, lettera *B*), per un valore flottante corrispondente al 10% di quello indicato alla precedente lettera *b*).

La puntualità e la regolarità dei suddetti documenti deve essere preventivamente verificata dall'assuntore, onde evitare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 9.

Il valore complessivo cauzionato ed assicurato potrà essere ridotto, su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del capo ufficio periferico AIMA-Tabacco competente, in modo tale che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino.

Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potrà avvenire non appena l'intero prodotto risulti riconsegnato all'AIMA-Tabacco e, comunque, previo nulla osta del capo ufficio periferico AIMA-Tabacco competente, al quale spetta constatare le regolarità del servizio affidato.

Art. 9.
Penalità

Il superamento del termine di dieci giorni fissato al precedente art. 3 per la presentazione dei documenti, dopo l'aggiudicazione provvisoria, comporta la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

In tal caso l'AIMA-Tabacco provvede ad incamerare la cauzione di partecipazione alla gara.

All'aggiudicatario dichiarato decaduto subentra il migliore offerente risultante dalla graduatoria riportata nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione delle cauzioni integrative, l'AIMA-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva di carico da parte dell'AIMA-Tabacco con la data della ricezione della cauzione integrativa da parte dell'AIMA-Tabacco stessa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa.

A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

Le penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-Tabacco, dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, che siano rilevati dai periti dell'AIMA-Tabacco alla presenza dell'assuntore o che non siano, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, rimborsati da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-Tabacco, in caso di inosservanza per qualsivoglia motivo degli obblighi contrattuali, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del contratto, foro unico competente è quello di Roma.

Art. 10.
Locali o attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio

L'assuntore è tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti; capacità inferiori possono essere consentite solo in casi particolari o per i completamenti di magazzini già appaltati per le campagne precedenti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq 20;

4) locale per isolare i campioni (per tabacchi in balle e ballette);

5) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli: una bascula nonché una bilancia per la pesatura delle singole ballette;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli (almeno 2);

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

9) calibratore per risagomatura ballette deformate;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco mod. Beaudesson o Brabender;

11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali;

12) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

13) catturatore luminoso di insetti;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale adetto ai trattamenti antiparassitari;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-Tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

I locali situati nel magazzino offerto dall'assuntore e per il quale viene stipulato apposito contratto di ammasso possono contenere soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinenti al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso.

Nel caso in cui, per effetto delle spedizioni disposte dalla AIMA-Tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entità di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto dovrà essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-Tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di parziale utilizzazione del complesso offerto dall'assuntore. Per la predetta quantità residua restano valide tutte le clausole contrattuali sino al totale esaurimento delle giacenze. L'eventuale trasferimento del tabacco in locali non offerti dello stesso magazzino è subordinato al collaudo favorevole di tali locali.

Art. 11.

Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio

L'assuntore del servizio di stoccaggio deve provvedere con propria organizzazione e a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento, introduzione, consegna e spedizione, approntamento lotti, formazione e spedizione campioni, conservazione, compresi rivolgimenti e trattamenti antiparassitari anche preventivi, esecuzione lavori indicati dall'AIMA-Tabacco e di quanto altro necessario alla conservazione del prodotto, secondo le migliori regole tecniche ponendo, quindi, a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, i materiali necessari, l'energia elettrica, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori richiesti ed evitare perdite, cali avarie, nonché per mantenere la pulizia in tutti i locali.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-Tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile; egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato, nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione degli adempimenti necessari, compresi i trattamenti che la buona tecnica suggerisce, per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-Tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e, comunque, scadimento di valore e/o diminuzione di quantità di tabacco in carico e ad indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA, e le masse e stive dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità ed essere disposte in non più di 6/7 piani per le botti, 6/7 per le ballette e 5/6 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse e stive siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Inoltre, l'assuntore deve provvedere alla:

1) formazione delle stive in conformità delle indicazioni dell'AIMA-Tabacco, per ottenere lotti omogenei e consentire accessibilità alle masse dei colli per l'esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese quelle per la disinfestazione da tarlo, esame colli e controlli vari.

Le stive dei colli devono essere formate e tenute separate in rapporto alla varietà, qualità e provenienza;

2) istituzione:

a) di due «registri di carico e scarico», uno provvisorio e l'altro definitivo, distintamente per ciascuna varietà, costantemente aggiornati di tutti i movimenti di entrata ed uscita, da esibire, in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-Tabacco;

b) di un registro per la descrizione dei lavori autorizzati o sanzionati, con la firma del funzionario dell'AIMA-Tabacco competente per territorio, con l'annotazione degli estremi della lettera di ordinazione o sanzione dell'AIMA-Tabacco; i rivolgimenti obbligatori e quelli ulteriori necessari devono essere registrati distintamente;

c) di un registro di campioni nel quale sono indicati i colli prelevati e sigillati, a titolo di campione di qualità, dalle masse consegnate all'assuntore. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'AIMA-Tabacco;

3) trasmissione all'ufficio periferico AIMA-Tabacco competente per territorio, entro il giorno 5 di ciascun mese, per posta e per plico spedito per raccomandata di:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese, vistati dal funzionario dell'AIMA-Tabacco competente per territorio;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente, vistati dal competente funzionario dell'AIMA-Tabacco;

c) situazione del movimento di magazzino verificatasi nel corso dell'anno entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni fornite dall'AIMA.

I modelli dei registri e dei fogli dei registri stessi, nonché i modelli delle distinte dei pesi del tabacco, saranno forniti dall'AIMA-Tabacco, perché l'assuntore possa provvedere a sue spese alla loro stampa. I registri di cui sopra dovranno essere preventivamente rimessi, prima della loro autorizzazione, agli

uffici compartimentali AIMA-Tabacco competenti, per la loro vidimazione, mediante bollo e firma in tutti i fogli, da parte del capo dell'ufficio periferico competente.

L'assuntore ha, inoltre, l'obbligo di assistere alle operazioni di perizia del prodotto in stoccaggio provvisorio, anche a mezzo di proprio procuratore, in modo tale che egli, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna del prodotto, non possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni del tabacco affidato o di qualsiasi elemento o circostanza riferita a tale prodotto, in particolar modo per quanto attiene alla buona conservazione e all'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Il capo centro di controllo AIMA-Tabacco competente per territorio è tenuto comunque a verificare l'osservanza degli obblighi dell'assuntore previsti dal presente articolo e a controllare e firmare le risultanze dei registri più sopra indicati e a verificare la loro puntuale trasmissione all'organo competente, nonché a segnalare imediatamente al capo dell'ufficio periferico AIMA-Tabacco competente eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio di stoccaggio da parte dell'assuntore.

I quantitativi di tabacco in entrata ed in uscita al magazzino, per qualunque causa avvenuti, devono risultare sempre annotati, caricati e scaricati giornalmente nei diversi registri previsti e devono essere sempre contabilizzati con riferimento al giorno in cui il movimento di magazzino si è verificato.

Art. 12.

Adempimenti dell'AIMA-Tabacco connessi con l'introduzione in magazzino e l'acquisto del tabacco in colli

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'AIMA-Tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;
2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;
3) l'integrità dei colli e degli imballaggi.

Effettuati tali adempimenti il funzionario AIMA emette « bolletta provvisoria » di carico distintamente per varietà e per offerente, specificando il numero dei colli e il peso lordo ricevuto, distintamente per grado di qualità.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito, emessa dal funzionario AIMA.

La tara ed il peso netto sono determinati dalla commissione di perizia in conformità di quanto previsto dal successivo art. 24.

In tale sede, non appena espletate le operazioni di perizia, verranno redatte, per varietà ed offerente le « bollette definitive » di carico ed i « verbali di consegna » del tabacco in colli all'assuntore.

Art. 13.

Identificazione degli adempimenti specifici che l'assuntore è tenuto ad assolvere, distintamente a spese dell'offerente-venditore, e a spese dell'organismo di intervento.

A) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti a spese del venditore:

1) esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o dal vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di qelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle;

2) lavori di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con legatura e ricucitura del telo di rivestimento, nel caso di balle o ballette; eventuale distribuzione di materiale non accettabile;

3) trasporto dei colli, pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA-Tabacco, ovvero che venga ritirato dal venditore in dipendenza di revoca, parziale o totale, dell'offerta all'intervento;

4) lavori di disistivaggio, trasporto e carico sull'automezzo, o sul vagone, del tabaco non accettato dall'AIMA-Tabacco, oppure ritirato dal venditore;

5) conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco offerto, dal conferente, all'ammasso.

B) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti, il cui compenso è a carico dell'organismo di intervento:

1) lavori connessi con l'entrata dei prodotti in magazzino (quale trasporto dei colli pesati dal piano di bilancia alla stiva e stivatura); trasporto dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti ed in ogni caso adottando tutti gli accorgimenti per evitare il contatto diretto dei colli col pavimento;

2) lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, quali:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi, o doghe, rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle o ballette; marcatura dei colli ed eventuale applicazione di nuove etichette secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-Tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire, dopo il prelevamento dalle stive, al piano di bilancia, pesatura, con compilazione delle relative distinte dei pesi in almeno 8 copie, sotto controllo AIMA;

d) carico dei colli in uscita, su veicolo alla porta del magazzino, ovvero eventuale stivaggio dei colli stessi, dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza, può anche avvenire in un secondo tempo, sempre sotto controllo amministrativo AIMA e a carico dell'assuntore;

3) lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè la cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli, ai fini della spedizione;

4) mantenimento del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad esso connessi, comportanti la messa a disposizione e l'impiego dei locali, attrezzature e materiali per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle al fine di regolare e, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura, nonché la marcatura dei colli dopo le operazioni di presa in carico definitivo;

5) l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-Tabacco stessa quali:

a) esame completo dei colli con l'impiego del personale, dei materiali e degli attrezzi necessari al fine della classifica, o per l'esame dal prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo da parte dell'AIMA, prelevamento ed esposizione di campioni, detto esame comporta:

per le botti, il prelevamento dalle stive, trasporto al locale di visita e di esposizione, schiodatura ed apertura dello involucro, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del cilindro, chiusura, ripesatura se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte e ricollocazione della botte nella stiva;

per il tabacco in balle, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

per il tabacco in ballette, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

b) visita ed esame semplificato dei colli, relativamente a prodotti già disistivati, distesi ed aperti, compresa la chiusura e la ricollocazione nelle masse;

c) trattamenti antiparassitari mediante:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta preventiva antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco;

2) trattamento con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25°C): « Fhostoxin » od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco, con l'impiego di una tavoletta per ogni metro cubo di locale.

L'assuntore s'impegna ad affidare, a propria cura, spesa e rischio, l'espletamento delle operazioni per la lotta antitarlo, con gas tossici, a primaria ditta, specializzata del settore, e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano l'impiego di tali sostanze;

d) disfacimento e ricostituzione di masse di colli con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esami colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, oltre ai due rivolgimenti obbligatori previsti soltanto per le balle e le ballette e per i quali il compenso è compreso in quello spettante per la giacenza;

e) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati da effettuare anche in occasione di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti affidati;

f) confezione, spedizione in Italia o all'estero di campioni di tabacco di almeno 2 kg preparati dall'AIMA-Tabacco;

g) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-Tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa che per prodotti condizionati in colli.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori sopra specificati, ovvero le richieste a tal fine avanzate dall'assuntore e regolarmente autorizzate, nonché eventuali sanzioni di lavori eseguiti d'urgenza, dovranno sempre essere allegate al foglio di registro lavori di cui al precedente art. 11, punto 2), lettera *b*), da inviarsi per la liquidazione dei compensi relativi. I lavori eseguiti devono essere indicati analiticamente per ciascun giorno nell'apposito registro dei lavori.

Art. 14.

Compensi spettanti all'assuntore

A) All'assuntore spettano i seguenti compensi a carico dell'offerente-venditore, i quali saranno stabiliti in contratto di ammasso, IVA esclusa, distintamente per botti, balle, ballette e balle sub-tropicali:

1) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori connessi con l'entrata e gli altri specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 1);

2) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori di trasporto, con prelevamento dei colli pesati e prescelti per la perizia e gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 2);

3) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per le operazioni di trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 3);

4) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per disistivaggio e tutti gli altri lavori specificati allo art. 13, lettera *A*), punto 4);

5) un compenso forfettario in lire per quintale netto/giorno di tabacco, per la giacenza in magazzino, compresi i lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 5).

B) All'assuntore competono i seguenti compensi, distintamente per botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, a carico dell'AIMA-Tabacco:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco nel magazzino e precisati al precedente art. 13, lettera *B*), punto 1), un compenso forfettario in lire per ogni quintale di prodotto entrato nel magazzino;

2) per lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 2), un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

3) per lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 3), un compenso forfettario in lire per ogni quitale netto uscito dal magazzino;

4) per la conservazione del tabacco in giacenza in magazzino e lavori ad essa connessi, precisati all'art. 13, lettera *B*), punto 4), un compenso forfettario in lire per mese e per quintale netto di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° dell'importo annuo, per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle;

5) per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-Tabacco stessa, specificate all'art. 13, lettera *B*), punto 5), lettere da *a*) a *g*), il compenso appresso indicato per le prestazioni effettivamente rese:

a) per esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco esaminato;

b) per visita ed esame colli semplificato di prodotti già disistivati, distesi ed aperti ed altri connessi, per ogni quintale netto di tabacco, un compenso in lire per quintale;

c) per trattamenti antiparassitari:

1) per irrorazione e nebulizzazione per la lotta antitarlo un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco giacente nei locali trattati con prodotti a base di Malathyon, Piretro ed altri similari preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco;

2) per trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25 °C) « Phostoxin » od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato preventivamente accettato dall'AIMA-Tabacco, con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre) con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato: un compenso in lire per ogni metro cubo di locale trattato, per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato, considerando nella determinazione del volume un'altezza massima di m 7 per il prodotto in botti e m 4 per quello in balle o ballette, restando inteso che altezze superiori e conseguente aumento della cubicità, resteranno, nella determinazione del compenso, a carico dell'offerente.

Le spese per il trattamento antitarlo saranno anticipate dall'assuntore, a cui verranno poi rimborsate dall'AIMA-Tabacco secondo quanto stabilito in contratto. Tale rimborso è condizionato, per i trattamenti di cui all'art. 13, lettera *c*), punto 5), alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento, da parte dell'assuntore, delle prestazioni attinenti la disinfestazione stessa;

d) per il disfacimento e ricostituzione di masse di colli, comportanti per le balle e le ballette anche il rivolgimento in aggiunta a quelli obbligatori il cui compenso è compreso in quello spettante per la giacenza, un compenso di lire per quintale netto di tabacco;

e) per prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati, un compenso in lire per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere, che resta a completo carico dell'assuntore;

f) per confezione e spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, un compenso in lire per ogni campione preparato dall'AIMA-Tabacco e spedito, fino a kg 2, oltre il rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dello assuntore dei documenti giustificativi della spesa;

g) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-Tabacco, sia da distruggere sia per prodotti alla rinfusa che per quelli condizionati in colli, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione stessa sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o colpa dell'assuntore del servizio.

L'« esame completo dei colli » deve essere contabilizzato nel giorno in cui i colli esaminati vengono chiusi, fermo restando che nel « registro dei lavori » il numero dei colli ed il relativo peso devono essere registrati giornalmente, distinguendo i colli aperti per essere esaminati da quelli esaminati che vengono chiusi.

Art. 15.

Potestà dell'AIMA-Tabacco

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-Tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco

ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varietà, le qualità ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonché di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-Tabacco.

L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avrà il diritto di chiederne il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'ufficio centrale dell'AIMA-Tabacco di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso.

I capi servizio AIMA-Tabacco verificano, periodicamente, che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.

Durante il periodo di efficacia del contratto l'AIMA-Tabacco può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli all'AIMA-Tabacco da parte dell'assuntore.

Art. 16.

Cali di giacenza

L'AIMA-Tabacco ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la consistenza dei tabacchi in magazzino, anche al fine di controllare che il calo di giacenza venga contenuto nei limiti annualmente ammessi.

L'assuntore ha il diritto-dovere di presenziare a tali operazioni.

Al termine del servizio di stoccaggio l'AIMA-Tabacco provvede a verificare il calo complessivo finale di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria (allegato *A*), raffrontando il peso netto stabilito all'entrata con quello accertato all'uscita e rapportando il grado di umidità risultato al controllo in uscita con quello previsto dalla regolamentazione vigente in materia.

Per i cali di tabacco riscontrati all'uscita e contenuti nei limiti massimi tollerati, nulla è dovuto dall'assuntore all'AIMA-Tabacco.

Nessun compenso integrativo è, peraltro, dovuto all'assuntore per eventuali eccedenze di tabacco riscontrate all'uscita, rispetto al quantitativo accertato all'entrata.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-Tabacco, per il peso mancante, il prezzo delle varietà, relativo alle quantità e qualità acquistate e pagate al conferente dall'AIMA-Tabacco medesima.

Art. 17.

Danni al tabacco in colli

Eventuali danni al tabacco in colli rilevati dall'AIMA-Tabacco e dovuti ad avaria o a qualunque altra causa sono valutati in base a perizia eseguita dall'AIMA-Tabacco, alla presenza dell'assuntore.

Il valore del danno in tal modo determinato sarà trattenuto all'assuntore stesso sulle competenze rimaste insolute, senza che occorra intimazione o candanna giudiziale, sempreché l'assuntore non provveda al versamento di tale valore all'AIMA-Tabacco, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'assuntore è tenuto, comunque, a rimborsare all'AIMA-Tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa Azienda e che, per qualsivoglia ragione o causa, non sia immediatamente rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

E', inoltre, data facoltà all'AIMA-Tabacco di avvalersi della cauzione prestata dall'assuntore.

Art. 18.

Revisione dei compensi contrattuali

La misura dei compensi di cui al precedente art. 14 potrà essere rideterminata dalle parti per mezzo di corrispondenza (art. 17 della legge e n. 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato) dopo il secondo anno di esecuzione del contratto e sempreché si siano verificate variazioni apprezzabili, comunque superiori al 20% del costo della manodopera e degli oneri previdenziali.

In ogni caso, la revisione dei prezzi decorre dall'inizio del terzo anno di esecuzione del contratto.

L'istanza di revisione dei compensi deve pervenire all'ufficio centrale dell'AIMA-Tabacco entro trenta giorni dalla data di scadenza del 1° biennio di esecuzione del contratto.

Per la validità dell'istanza di revisione fa fede la data di assunzione a protocollo della suddetta istanza, da parte della AIMA-Tabacco; pertanto, non sono ammessi reclami per le istanze non pervenute, o pervenute in ritardo.

L'AIMA-Tabacco, accertato che l'istanza di revisione dei compensi sia pervenuta entro i termini previsti, può procedere alla trattativa per la rideterminazione dei compensi stessi, assumendo a riferimento a tal fine, i massimali dei compensi aggiornati e approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Pagamento dei compensi all'assuntore.

I compensi all'assuntore saranno corrisposti dall'AIMA-Tabacco alla fine di ciascun esercizio finanziario, ovvero dopo integrale uscita del prodotto dal magazzino, previa presentazione di regolare fattura e sempreché il servizio sia stato reso regolarmente.

La fattura deve essere accompagnata da attestazione, del capo ufficio periferico competente, sulla regolarità del servizio svolto.

Il pagamento dei compensi spettanti sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore, a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute.

Capo II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN COLLI

Art. 20.

Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia, condizionato in colli, all'organismo di intervento

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1983 deve essere presentata o comunque pervenire direttamente all'ufficio compartimentale AIMA-Tabacco competente per territorio.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) ed indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e tipo di condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso AIMA più vicino al luogo di

giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato dalla vigente regolamentazione e che sarà consegnato immune da insetti vivi e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nell'atto disciplinare del tabacco in colli in causa;

n) dichiarazione d'impegno a corrispondere all'assuntore al più presto, l'importo delle spese indicate all'art. 14, lettera *A*) dell'atto disciplinare, nella consapevolezza che il proprio tabacco conferito all'intervento potrà essere pagato dall'AIMA-Tabacco soltanto dopo che il conferente abbia fornito la prova di aver assolto tale impegno.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per tutte le varietà.

Sino al momento dell'acquisto, l'offerta può essere ridotta o revocata. In tal caso le spese sostenute dall'assuntore devono essere rimborsate dall'offerente.

Le quantità complessive che possono essere conferite allo intervento per i tabacchi delle varietà Kentucky, Xanty, Erzegovina e Perustitza sono le seguenti per il raccolto 1983:

Kentucky .		kg 863.551
Xanty Yakà	kg 560.086	
Perustitza	» 402.513	
Erzegovina	» 892.254	
Totale levantini .		kg 1.854.853
Totale generale .		kg 2.718.404

I plafonds sopra indicati sono determinati in applicazione e con la procedura di cui ai regolamenti (CEE) numeri 1535/81 e 723/82 recanti misure speciali per le suddette varietà per i raccolti 1981, 1982 e 1983.

Le offerte all'intervento del raccolto 1983 devono risultare pervenute, per tali varietà, agli uffici compartimentali AIMA-Tabacco competenti, dal 1° al 31 dicembre 1984, così come previsto dal decreto ministeriale 1° novembre 1982. Si considerano improduttive di effetti giuridici le offerte presentate prima e dopo i termini iniziale e finale suddetti.

La data limite entro la quale possono essere presi in consegna i quantitativi di tabacco di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 723/82 del 30 marzo 1982 è stabilita al 30 giugno 1985, ai sensi dell'art. 6 del precitato regolamento n. 723/82.

Ove risultino già presentate offerte di tabacco all'organismo d'intervento, queste, ove necessario, possono essere perfezionate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, su richiesta degli uffici periferici AIMA-Tabacco competenti.

Art. 21.

Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in colli

Ricevuta l'offerta di tabacco in colli all'intervento, il capo dell'ufficio periferico AIMA-Tabacco competente per territorio accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano in produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e la qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertata al momento dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

Il predetto ufficio invia, quindi, alla direzione centrale AIMA-Tabacco, l'offerta e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, attestando la sussistenza dei suddetti requisiti.

L'ufficio centrale AIMA-Tabacco, effettuati i controlli ritenuti necessari, comunica ufficialmente all'offerente l'ammissibilità dell'offerta e la data in cui potranno avere inizio le operazioni di ammasso, nonché le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto, per la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

Per quanto concerne i tabacchi in colli delle varietà oggetto delle misure speciali di cui ai regolamenti (CEE) n. 1535/81 e n. 723/82, l'ufficio centrale AIMA-Tabacco raccoglie per ciascuna varietà i dati delle offerte inviate per il tramite degli uffici periferici AIMA-Tabacco competenti.

Se i quantitativi totali offerti, riferiti a ciascuna di tali varietà, non superano i singoli plafonds varietali stabiliti nel precedente art. 20, l'ufficio centrale suddetto dispone il ricevimento di tutti i tabacchi offerti in colli.

Se i quantitativi totali offerti, riferiti a ciascuna varietà, superano i singoli plafonds varietali stabiliti nell'art. 20, la direzione sopra specificata dispone la distribuzione, tra le imprese offerenti, del plafond massimo conferibile all'intervento per ciascuna varietà.

La distribuzione dei plafonds viene effettuata con il seguente procedimento:

$$\frac{\text{offerta globale varietale}}{\text{plafond varietale}} = \text{coefficiente di superamento}$$

$$\frac{\text{offerta varietale dell'impresa}}{\text{coefficiente di superamento}} = \text{quantitativo varietale conferibile dall'impresa}$$

Entro il 15 giugno 1985 l'AIMA-Tabacco comunica a ciascuna impresa offerente il quantitativo di tabacco netto in colli del raccolto 1983 che l'organismo di intervento può prendere in consegna per le varietà sopra specificate.

Se scaduto il termine del 30 giugno 1985 indicato all'ultimo comma dell'art. 20, i quantitativi acquistati risultano inferiori, per ciascuna varietà, ai plafonds massimi netti stabiliti, i quantitativi residui acquistabili sino al raggiungimento dei plafonds stabiliti sono ripartiti dall'AIMA-Tabacco tra gli offerenti, applicando l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 723/82.

Le misure speciali di cui innanzi non precludono, per le varietà in questione, l'applicazione dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 727/70.

Art. 22.

Adempimenti dell'offerente venditore

Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta da parte dell'AIMA-Tabacco, l'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto il controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dello assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto ad esame merceologico, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione o sostituzione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati.

L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo dovranno essere cuciti tra loro.

Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: centimetri $30 \times 40 \times 60$.

Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi C.E.E.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita.

Art. 23.

Costituzione della commissione di perizia

Per la perizia e la presa in carico del tabacco in colli offerto all'intervento il direttore dell'AIMA-Tabacco nomina, di volta in volta, una commissione di perizia costituita da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente e da un segretario.

Il direttore suddetto prescegli i dipendenti cui attribuire:

a) le funzioni di presidente di commissione di perizia, tra i funzionari tecnici che rivestano le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e qualifiche equiparate di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché tra i funzionari di VIII qualifica funzionale, in possesso di, o provenienti da profilo professionale di base, per l'accesso al quale, mediante pubblico concorso, sia previsto il possesso del diploma di laurea ed abilitazione o specializzazione;

b) le funzioni di membro di commissione di perizia tra i funzionari tecnici che rivestono la qualifica di «coordinatore capo dei servizi lavorazione» o equiparata (VIII qualifica) e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (VII qualifica), tenuto conto anche dell'esperienza personale e dei servizi svolti negli anni precedenti;

c) le funzioni di segretario di commissione di perizia, tra i funzionari in possesso della qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (VII qualifica) o di «collaboratore tecnico» (VI qualifica) o equiparata, e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «operatore tecnico» (V qualifica).

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

La commissione di perizia, per le necessarie operazioni di magazzino si avvale della collaborazione del «pesatore» incaricato dal direttore dell'AIMA-Tabacco e prescelto tra i dipendenti «tecnici» della VII, VI e V qualifica funzionale che svolgano le funzioni di capo centro di controllo o equiparata, attesa la rilevanza fondamentale che assume, in particolare, la determinazione del peso lordo del tabacco in colli all'entrata nel magazzino di ammasso, ai fini del pagamento del prezzo d'intervento sul tabacco netto al conferente, nonché del pagamento all'assuntore dei compensi spettanti per i servizi effettuati relativamente al tabacco netto affidato.

Art. 24.

Perizia del tabacco in colli ammesso all'intervento

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso la commissione di perizia e l'offerente o suo procuratore, procedono, redigendo apposito verbale di perizia, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto all'accertamento dell'accettabilità, in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi C.E.E., secondo le indicazioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1979/79, e successive modificazioni ed integrazioni (e rettifica al n. 1979/79 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 250 del 4 ottobre 1979) e dei regolamenti (CEE) n. 2673/80, n. 290/81 e n. 2728/81;

b) sia presentato in conformità di quanto stabilito dallo allegato 2 al regolamento (CEE) n. 1677/83 e, per i quantitativi previsti, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) numero 1556/78 che tuttavia dovranno essere preventivamente autorizzati;

c) non presenti una o più caratteristiche indicate nello allegato III al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70;

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979, e successive modificazioni;

e) non presenti parassiti vivi di alcuna specie, né danni rilevanti provocati da parassiti.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi in ECU indicati nel regolamento (CEE) n. 1677/83 al tasso di cambio in vigore il giorno di chiusura del verbale di perizia ed acquisto del tabacco offerto all'intervento;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla dittta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

La quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino.

Della percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale di perizia.

Le parti, nel verbale summenzionato, danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Espletate le operazioni di perizia, e sulla base del peso lordo già accertato all'entrata dal funzionario dell'AIMA-Tabacco, nonché delle operazioni fissate dalla commissione di perizia, ed accettate dall'assuntore, per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario AIMA-Tabacco emette, per ciascuna varietà e per ciascun offerente «bolletta definitiva» di carico, nella quale vengono indicati in particolare il peso lordo al netto della tara di imballaggio, il tasso di umidità per grado e medio dando carico del prodotto all'assuntore del servizio di ammasso.

L'AIMA-Tabacco, in persona del presidente della commissione di perizia, e l'assuntore redigono, quindi, in contraddittorio, e sottoscrivono apposito «verbale di consegna» del prodotto acquistato dall'organismo di intervento. Con tale atto, redatto per varietà e conferente all'ammasso, viene formalmente dato in consegna all'assuntore dall'AIMA-Tabacco, il prodotto acquistato del quale vengono sommariamente descritte le caratteristiche e lo stato di conservazione nonché il numero dei colli per grado, il relativo peso lordo e netto, l'umidità accertata all'entrata.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico, la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura ad inchiostrazione indelebile, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA: «AIMA-Tabacco (intervento) - Raccolto 1983». Tale dicitura deve sempre risultare sui colli in questione ed eventualmente su quelli ricostituiti.

L'AIMA-Tabacco e l'assuntore procederanno, inoltre, alla scelta dei colli campione rappresentativi di ciascun grado.

Detti colli campione saranno sigillati a cura delle due parti e tenuti separati dal resto della partita per ogni eventuale controllo e confronto. Essi verranno elencati in apposito registro vistato dall'AIMA-Tabacco e dall'assuntore e resteranno a disposizione per le visite di confronto che dovranno essere effettuate all'uscita di ogni quantitativo di tabacco di quella determinata partita, allo scopo di accertare la corrispondenza qualitativa del tabacco che esce dal magazzino in comparazione di quello che è a suo tempo entrato.

Art. 25.

Determinazione del prezzo dovuto all'offerente

Espletata la perizia, e preso in carico dall'assuntore il tabacco acquistato, l'ufficio centrale AIMA-Tabacco liquida l'importo spettante all'offerente e, previa presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con la applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Infatti, quando un'impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 lu-

glio 1981, che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito del 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi, per le varie qualità, che compongono il conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'AIMA-Tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuito del 10%.

Dopo l'ultima consegna, l'AIMA-Tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Art. 26.

Disaccordo tra venditore ed AIMA-Tabacco e revoca dell'offerta all'intervento

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o più degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione, il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire all'ufficio centrale AIMA per gli interventi nel settore del tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma, entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'AIMA-Tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia; a cura dell'AIMA-Tabacco sarà data notizia al presidente designato con raccomandata r.r.

Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-Tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-Tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del primo gruppo, categoria A » relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonché delle spese inerenti la « giacenza » del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-Tabacco. In tal caso l'offerente potrà revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.

Art. 27.

Pagamento delle quantità di tabacco in colli acquistati

Il pagamento sarà effettuato al più presto, dopo presentazione di fattura da parte del conferente, mediante ordinativo diretto intestato al venditore, sulla base del peso netto a pagamento determinato dalla commissione di perizia al prezzo, o ai prezzi di intervento derivato, in vigore alla data di chiusura del verbale di perizia stabiliti con la procedura di cui al precedente art. 25.

ALLEGATO 1

Fac-simile di cauzione
per la partecipazione alla licitazione

Banca/Compagnia di assicurazione . . . .

Data . . . .

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

Premesso che la ditta . . . . (1)

intende concorrere alla licitazione indetta da codesta Azienda con delibera del consiglio di amministrazione del . . . ., presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione di tabacco in colli del raccolto 1983 da acquistare dall'organismo di intervento;

deve prestare cauzione di partecipazione alla gara dell'importo di L. 30.000.000;

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazione . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . (2) dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA-Tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla licitazione sopra specificata, per l'importo di lire italiane 30.000.000.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca/compagnia sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora né di previa escussione della ditta . . . . . (3) la somma di lire italiane 30.000.000.

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-Tabacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della licitazione di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione citata in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tal caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la fidejussione bancaria di cui all'art. 5 dell'atto disciplinare allegato alla delibera del consiglio di amministrazione citato in premessa.

. . . .

(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2
(Mod. Gap/2A)

MODULO APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

(Parte riservata all'ente appaltante)

N. d'ordine dell'appalto . . . . [ ] Anno . . [ ]

Denominazione . . . . . [ ]

Codice fiscale . . . . . [ ]

Prov. [ ] Com. . . [ ] Cod. catast. comune [ ]

Aggiornamento SI [ ] NO [ ]

Appalto . . . . [ ] N. progressivo modulo partecipazione . . . . [ ]

oppure

Subappalto . . . . . [ ] N. progressivo di subappalto . . . . [ ]

Estremi dell'autorizzazione al subappalto

[ ]

(Parte riservata all'impresa)

1. *Impresa.*

Denominazione e ragione sociale [ ]

Sede legale . . [ ]

Prov. . . [ ] Comune [ ]

Cod. catast. comune [ ] N. part. IVA [ ]

2. *Iscrizioni.*

	Località	Numero	Anno
Albo cancelleria tribunale			
Albo nazionale costruttori			
Albo regionale costruttori			
Albo camera di commercio			

3. *Settore di attività* . . . . [ ]

Cod. (rilevato dalla dichiarazione IVA) [ ]

4. *Capitale sociale* . . . . [ ]

5. *Volume d'affari* . . . . [ ]
(Ultima dichiarazione IVA)

(Mod. Gap/2B)

A) *Titolare (in caso di ditte individuali).*

Codice fiscale . . |______|

Cognome . . . . |______|

Nome . . . . . . |______| Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . |gg|mm|aa|

Comune nascita . . |______| Prov. o naz. . . |______|

Indirizzo: via . . |______| Prov. . . . . |______|

Comune . . . . |______| Cod. catast. comune . . |______|

B) *Cariche sociali (in caso di impresa societaria).*

Carica . . . . . . |______| Codice fiscale . . |______|

Cognome . . . . |______|

Nome . . . . . . |______| Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . |gg|mm|aa|

Comune nascita . . |______| Prov. o naz. . . |______|

Indirizzo: via . . |______| Prov. . . . . |______|

Comune . . . . . |______| Cod. catast. comune . . |______|

Carica . . . . . . |______| Codice fiscale . . |______|

Cognome . . . . |______|

Nome . . . . . . |______| Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . |gg|mm|aa|

Comune nascita . . |______| Prov. o naz. . . |______|

Indirizzo: via . . |______| Prov. . . . . |______|

Comune . . . . . |______| Cod. catast. comune . . |______|

Carica . . . . . . |______| Codice fiscale . . |______|

Cognome . . . . |______|

Nome . . . . . . |______| Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . |gg|mm|aa|

Comune nascita . . |______| Prov. o naz. . . |______|

Indirizzo: via . . |______| Prov. . . . . |______|

Comune . . . . . |______| Cod. catast. comune . . |______|

ALLEGATO 3

Fac-simile della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione

Banca/compagnia di assicurazione . . . .

Data . . . .

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - 00136 ROMA

Premesso che:

la ditta . . . . (1) ha concorso alla licitazione privata indetta da codesta Azienda con delibera del consiglio di amministrazione in data . . . . . . presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione del tabacco in colli del raccolto 1983 da acquistare dall'organismo di intervento;

il giorno . . . . . . la predetta ditta è rimasta aggiudicataria della licitazione di cui trattasi;

ai sensi dell'art. 5 dell'atto disciplinare allegato alla suddetta delibera, la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione per l'importo di lire italiane 30.000.000;

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazione . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti signori . . . . (2) dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Ufficio centrale per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della licitazione e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio oggetto di licitazione, sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione, la banca/compagnia di assicurazione sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza costituzione in mora né previa escussione della ditta, la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000.

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal . . . . . (3) al . . . . . . (4) ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-Tabacco da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto affidato per l'ammasso e la conservazione.

In fede.

. . . .

(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.

(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(3) Data dell'aggiudicazione provvisoria.

(4) Un anno dalla data di aggiudicazione provvisoria.

ALLEGATO 4

LIMITI DI PERDITE DI PESO
DURANTE IL SERVIZIO DI AMMASSO

Allegato VII al regolamento (CEE) n. 1979/79 modificato dal regolamento (CEE) n. 2728/81

N.	VARIETA	Durante l'anno di acquisto %	Durante gli anni successivi %
	Dark, Air-Cured		
1	Badischer G.	—	—
4	*a)* Paraguay	—	—
	b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq) Semois, Appelterre	—	—
5	Nijkerk	—	—
6	*a)* Misionero ed ibridi derivati	—	—
	b) Rio Grande ed ibridi derivati	—	—
11	*a)* Forcheimer Havanna II C . .	—	—
	b) Nostrano del Brenta	1,5	0,7
	c) Resistente	—	—
	d) Gojano	—	—
12	*a)* Beneventano	—	—
	b) Brasile selvaggio e varietà analoghe	—	—
	Fire-Cured		
10	*a)* Kentucky	—	—
	b) Moro di Cori	—	—
	c) Salerno	—	—
	Tabacchi speciali		
16	*a)* Round Tip	—	—
	b) Scafati	—	—
	c) Sumatra I	—	—
	Light, Air-Cured		
2	Badischer, Burley E	—	—
8	Burley I	1	0,6
9	Maryland	—	—
25	(*)	—	—
	Flue Cured		
3	Virgin D	1	0,8
7	Bright	—	—
26	(*)	—	—
13	Xanti Yakà	—	—
14	*a)* Perustitza	1	0,6
	b) Samsun	—	—
15	Erzegovina e varietà analoghe	—	—
	Dal 17 al 24 (*)	2	1,0

(*) Non prodotti in Italia né contrattati per la campagna 1982.

(1898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1985-86, di centoquindici allievi ufficiali da assegnare ottantacinque al Corpo di stato maggiore e trenta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;
Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per la ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;
Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;
Vista la legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1983 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1985-86 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centoquindici allievi ufficiali da assegnare:

ottantacinque al Corpo di stato maggiore;

trenta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

I corsi normali hanno una durata di quattro anni e sono integrati da tre campagne navali.

Al termine dei primi due anni accademici, equiparati per legge al biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria, gli allievi vengono promossi aspiranti guardiamarina e, con tale grado, frequentano il terzo anno accademico. Al termine di esso, gli aspiranti vengono promossi guardiamarina e, con tale grado, frequentano il quarto anno accademico.

Al termine dei quattro anni, tutti gli allievi hanno completato un ciclo di studi che consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di laurea in ingegneria.

Le operazioni di concorso prevedono:

visita medica;

esecuzione prove attitudinali - parte prima;

periodo di preparazione agli esami;

prova scritta di italiano;

esecuzione prove attitudinali - parte seconda;

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei ad una prova saranno esclusi dalle successive ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso avranno inizio prevedibilmente nel mese di agosto 1985 e si svolgeranno presso comandi-enti della Marina militare.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1963.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

Corpo di stato maggiore:

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Corpi tecnici:

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industra ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità classica, maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Non siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato e equiparati né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale — parte seconda — (art. 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

G) Non siano stati dimessi da una delle accademie o scuola militare o collegio navale per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, o in ferma volontaria o in rafferma che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali:

A) Abbiano compiuto tre anni diservizio dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2

C) Non abbiano superato il 28° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito ed il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale;

e) certificato di « esito di leva » o certificato di « iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare » a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro il 10 dicembre 1985, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale alla data a fianco di ciascuno indicata:

a) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) certificato di carichi pendenti, rilasciato, in data non anteriore a quella di ammissione al concorso, dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

f) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti che prestino servizio militare in altre Forze armate.

3) Entro il 30 aprile 1986 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lasciano l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quale diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado è equipollente il titolo di studio presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dello appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione dei concorrenti

I concorrenti dovranno presentarsi il giorno indicato presso il comando della Marina militare indicato nella lettera di convocazione del comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 10 agosto non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il giorno 20 agosto.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in caserma per il periodo delle operazioni di concorso e sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Accademia navale.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo presso un ospedale o una infermeria della Marina militare.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

I concorrenti che presentino infermità suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.

Prove attitudinali - Parte prima

I concorrenti saranno sottoposti ad una serie di prove attitudinali collettive di livello, comprendenti anche un test di matematica, e di personalità.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti che alle prove di livello non raggiungono il punteggio minimo stabilito dal Ministero sono esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi né domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove attitudinali - Parte seconda

Prima di essere ammessi alla prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti a prove individuali di personalità, integrate da colloqui di gruppo e individuali.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena il giudizio stesso sarà finalizzato e comunque prima della data di svolgimento della prova orale di matematica.

Art. 12.

Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano* (vedi allegato *D*).

Tempo disponibile: 6 ore.

Al tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica.*

La prova verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma in allegato *D*. I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma prescindendo del maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese e spagnolo).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 10 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di lingua estera.

Potrà essere svolta preventivamente una prova scritta, intesa ad accertare il richiesto grado di conoscenza della lingua, per l'ammissione all'esame orale; da tale esame orale saranno esclusi coloro che nella prova scritta abbiano riportato un voto inferiore a 20/30.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

un capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori, membri fissi;

ufficiali e professori civili docenti della materia in numeno non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto di voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica ed alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria unica degli idonei di cui al precedente articolo, il comando dell'Accademia navale con giudizio inappellabile procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nei Corpi di stato maggiore e nei Corpi tecnici, fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascuno dei due Corpi, tenendo conto dei requisiti fisici, delle particolari attitudini per uno dei due Corpi, eventualmente messe in luce dai concorrenti e, subordinatamente al soddisfacimento dei predetti criteri, della preferenza espressa dal concorrente.

Verranno in tal modo formate due distinte graduatorie, rispettivamente per lo stato maggiore e per i Corpi tecnici. La successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale ed armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale.

I risultati del concorso saranno comunicati al proprio domicilio sia ai vincitori, che saranno convocati, sia agli idonei non rientrati in dette graduatorie. I vincitori dovranno comunicare la loro accettazione o rinuncia telegraficamente al comando dell'Accademia navale. In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno convocati ed ammessi, seguendo l'ordine di classificazione di cui all'art. 14, i candidati occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari nel Corpo di stato maggiore o nei Corpi tecnici, tenuto conto dell'idoneità per detti Corpi dei nuovi convocati.

La comunicazione di convocazione preciserà la data di presentazione in Accademia per l'inizio del corso. In caso di impossibilità di presentarsi a detta data per sopravvenuti gravi motivi riconosciuti validi dal comando dell'Accademia navale, potrà essere concessa una proroga nella presentazione, che comunque non potrà essere dilazionata oltre la prima settimana dall'inizio dell'anno accademico.

Qualora non in grado di presentarsi entro la nuova data, l'interessato sarà considerato rinunciatario e si provvederà alla convocazione di altro idoneo non collocato inizialmente in una delle due graduatorie, con le stesse modalità precisate nel comma precedente per il caso dei rinunciatari. La stessa procedura sarà applicata nel caso di dimissioni a domanda presentate da parte di un allievo fino al termine della prima settimana dell'anno accademico.

Gli ammessi saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia navale.

I sottufficiali ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per i Corpi del genio navale e delle armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1)Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti, comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento della Marina militare per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

2) Il comando dell'Accademia navale indicherà la quantità di indumenti che i concorrenti dovranno avere con sé all'atto delle convocazioni per le varie prove, in funzione della prevedibile durata delle medesime.

3) Durante il periodo di permanenza per la visita medica, le prove attitudinali, gli esami ed il tirocinio, la Marina militare provvederà all'alloggio e al vitto.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonché in base alle istruzioni speciali del presente capitolo.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura. E' causa di non idoneità la statura superiore a m 1,95.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti o sostituibili con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente curati, e i denti mancanti sono motivo di idoneità condizionata per il candidato che, all'atto dell'inizio del corso, dovrà aver provveduto alle relative cure o all'applicazione delle protesi fisse necessarie. Le malocclusioni dentarie sono motivo di non idoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

3) Inoltre saranno causa di non idoneità, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che sono incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali o che costituiscano una evidente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i valori di 140 mm di Hg per la massima e di 95 mm di Hg per la minima, riscontrati anche dopo controllo effettuato a distanza di 24 ore. Per i casi di eretismo cardiovascolare verrà espresso il giudizio d'idoneità condizionata.

Art. 21.

Esame oculistico

Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 20/10 complessivi, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

1,25 diottrie per miopia;
2 diottrie per ipermetropia;
0,75 per astigmatismo, di qualsiasi segno ed asse;

c) normalità delle seguenti funzioni dell'apparato visivo: equilibrio muscolare, senso cromatico (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

a) visus complessivo: 16/10, con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia ± 3 diottrie;

astigmatismo di qualsiasi segno non superiore a 3 diottrie;

anisometropia sferica o astigmatica fino a 3 diottrie, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

b) senso cromatico: normale (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivo di esclusione sia per lo stato maggiore sia per i Corpi tecnici:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

L'accertamento dello stato refrattivo può, a giudizio del medico esaminante, essere eseguito anche in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento.

Art. 22.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta la buona funzionalità dell'apparato otorinolaringoiatrico.

La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro in camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:

Bilateralmente:

soglia di 25 dB come media nelle frequenze da 125 a 4.000 Hz.

Nell'orecchio meno efficente:

soglia di 35 dB per 125 Hz;
soglia di 30 dB per 250-500 Hz;
soglia di 25 dB da 1.000 a 3.000 Hz;
soglia di 30 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta, però, al campo di frequenze superiori a 4.000 Hz.

Sono causa di non idoneità, tra l'altro:

a) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otapatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;

b) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;

c) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

Art. 23.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato di esami routinari di laboratorio e strumentali collaterali.

Art. 24.

Idoneità condizionata

Per le « infermità » ritenute suscettibili di pronta guarigione sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ».

Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia, dopo aver eseguito il controllo di tutti i casi per i quali è stato espresso il giudizio d'idoneità condizionata.

Art. 25.

Perdita della idoneità fisica

Potranno essere rinviati dall'Accademia i concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica, o alterazioni accertate con l'esame elettrocardiografico durante lo svolgimento del concorso.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 agosto 1981, n. 440, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario; al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto (allegato *E*);

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste delle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1983, n. 78, così suddivisa:

metà corrisposta per contanti agli allievi;
metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti

agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1985-86 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 220.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4), 6) e 7), dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 13164579 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art. 28.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori od i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 29.

Aspiranti

Durante la terza classe, agli aspiranti è attribuito il trattamento economico previsto per i guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato.

Roma, addì 7 marzo 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 88

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - 57100 LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . ., domiciliato a . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . telefono . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1985-86.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'istituto . . . . di . . . . . (oppure, qualora già conseguito) . . . . (4);

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . . . di . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7)

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

Firma .
(per esteso nome e cognome leggibili)

(firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.

(4) Compilare una sola delle due richieste.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di

L'anno . . mese di . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2) . . . del minorenne (3) i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, .

I dichiaranti (4)

(per esteso nome e cognome leggibili)

Il sindaco

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.

(2) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(3) Nome e cognome del concorrente.

(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

in carta libera:

possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art. 4;

in carta legale:

all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vds. art. 5.

Mediante la presente scrittura il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . (codice fiscale n. . . .) e la sottoscritta . . . . nata a . . . . il . . . . . (codice fiscale n. . . .) domiciliati a . . . . . (c.a.p. . . .) via . . . . . . n. . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1985 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) . . . . (1):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26, paragrafo 4, del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'articolo 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)
. . . .
(per esteso e leggibile)

(1) Nome e cognome del giovane.

(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: sei ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato.

Programma di algebra:

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Identità ed equazioni.

3) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

5) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

6) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado - Equazioni biquadratiche.

7) Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

8) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.

9) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

10) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di geometria:

a) Geometria del piano:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.) Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

b) Geometria dello spazio:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe. Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

c) Elementi di geometria analitica del piano:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Equazioni canoniche dell'ellisse e dell'iperbole.

4) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria:

a) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

b) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

c) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

d) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . N.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . . »	2	1 (A)	—	3
Asciugamani di cotone . »	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna . . . . »	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica . . . . . »	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo . »	—	—	1	1
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di plastica, fascia di seta, trofeo e due foderine di cotone »	1	—	—	1
Borsa di pulizia . . . . »	1	—	—	1
Borsa da viaggio . . . . »	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone . »	—	—	6	6
Calze nere di cotone . . »	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva . . . . »	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa di fatica . . . . n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica . . . . . »	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica »	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa fatica . . . »	5	—	—	5
Camice popelin, senza collo, per divisa ordinaria . . . . »	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara . . . . . »	—	—	3	3
Camicia da società . . . »	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca . »	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica . . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . . . »	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Cintura tela turchina o bianca per calzone . .	N.	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco	»	2	—	—	2
Coperta di lana	»	2(B)	—	—	2
Cravatta seta nera . . .	»	—	1	—	1
Cravattino società seta nero	»	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino, panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco	»	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie . . .	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini . .	p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca .	»	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	»	1	—	—	1
Guanti di filo bianco .	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	N	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive lana . .	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a ½ maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	3	—	—	3
Maglie di cotone bianche a ½ maniche	»	—	4	—	4
Muta da vela	»	1	—	—	1
Mutande di cotone . . .	»	5	—	3	8
Mutande lunghe di lana	»	1	—	—	1
Mutandine da bagno . .	»	2	—	—	2

(B) Da ritirare alla fine della 4ª classe.

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Nastri seta con scritta « Accademia navale » .	N.	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe) . . .	»	—	2	—	2
Passamontagna in lana bleu, per esercitazione velica)	»	1	—	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica .	»	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting .	»	—	—	1	1
Stivalini per yachting .	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	N.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . .	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie .	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli . .	»	1	—	—	1
Spazzola per panni . . .	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2(A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1(A)	—	1
Stellette in metallo a spillo	»	—	1(A)	—	1
Tuta di macchina . . .	N.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana	»	2	—	—	2
Uose in tela bianca . .	p.	1	—	1	2
Valigia personale . . .	N.	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(1681)

Nuova sede e nuovo diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centoventuno sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potranno essere effettuate nei giorni 7 e 8 maggio 1985 per sopravvenuta indisponibilità delle aule del palazzo degli esami in cui dovevano svolgersi, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, il 10 e 11 giugno 1985, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni suindicati alle ore 7,30.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventuno sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potranno essere effettuate nei giorni 23 e 24 maggio 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui dovevano svolgersi, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, il 7 e 8 giugno 1985, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni suindicati alle ore 7,30.

Eventuali ulteriori modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

(1935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di scienze neurologiche:

cattedra di neurotraumatologia (per il servizio neurotraumatologico d'urgenza del pronto soccorso) . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repulblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di neurotraumatologia, viale dell'Università n. 30/*a*, Roma, nei seguenti giorni:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II (servizio elettroencefalografia, elettromiografia, elettroterapia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II, viale dell'Università n. 30, Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La prova pratica si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(1937)

Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di filosofia morale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere o in filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università, ufficio personale non docente, via Orazio Raimondo, Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova (prova pratica con relazione scritta): ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di fisiologia umana del dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università, ufficio personale non docente, via Orazio Raimondo, Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno inizio con la prova scritta il giorno 18 luglio 1985. La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno in due giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(1938)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di difesa delle piante, facoltà di agraria, Università degli studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex località Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 maggio 1985 (mercoledì), ore 10,30;
seconda prova scritta: 9 maggio 1985 (giovedì), ore 9.

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

Aumento, da dieci a quindici, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato per gli uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1984, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo, riservato per gli uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che alla prova scritta del sopraindicato concorso, svoltasi il 3 novembre 1984 presso l'Università di Trieste, si sono presentati ottocentottantasette candidati;

Ritenuto che la situazione delle direzioni provinciali del Tesoro della regione Friuli-Venezia Giulia si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della ex carriera esecutiva;

Considerato che, in atto, sono disponibili, nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, trenta posti di coadiutore in prova, per i quali è stata già concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1984 la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 20 marzo 1984;

Ritenuto che siffatta soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati della ex carriera esecutiva;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero dei candidati presenti alla prova scritta garantisce comunque una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Articolo unico

I posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 20 marzo 1984, di cui alle premesse, sono aumentati da dieci a quindici.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 20 marzo 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 368

(1909)

Aumento, da sessanta a centoquarantacinque, del numero dei posti del concorso a segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro;

Considerato che risultano presentate dodicimilatrecentocinquantaquattro domande di ammissione al concorso;

Considerato che, in atto, sono disponibili, nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro ottantacinque posti di segretario in prova;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1984 è stata concessa la prescritta autorizzazione a bandire il concorso per la copertura dei suddetti ottantacinque posti di segretario in prova;

Ritenuto che la situazione delle direzioni provinciali del Tesoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati di concetto;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 3 luglio 1984 piuttosto che bandire un nuovo concorso;

Ritenuto che siffatta soluzione, oltre a rendere possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati di concetto, si presenta anche più economica;

Ritenuto, inoltre, che le ragioni sopra indicate postulano l'esigenza di non riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, in quanto ciò comporterebbe un ulteriore slittamento delle operazioni di concorso, in contrasto con la rilevata necessità di interesse generale di provvedere nel più breve tempo possibile a dotare le direzioni provinciali del Tesoro del personale occorrente a superare l'attuale critica situazione degli uffici medesimi;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero delle domande pervenute garantisce comunque una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Articolo unico

I posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 3 luglio 1984, di cui alle premesse, sono aumentati da sessanta a centoquarantacinque.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 3 luglio 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 91

(1911)

Aumento, da quindici a venti, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato per gli uffici aventi sede nella regione Liguria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1984, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo, riservato per gli uffici aventi sede nella regione Liguria;

Considerato che risultano presentate tremilatrecentododici domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che la situazione delle direzioni provinciali del Tesoro della regione Liguria si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della ex carriera esecutiva;

Considerato che, in atto, sono disponibili, nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro trenta posti di coadiutore in prova, per i quali è stata già concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1984, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 20 marzo 1984;

Ritenuto che siffatta soluzione, oltre a rendere possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati della ex carriera esecutiva, si presenta anche più economica;

Ritenuto, inoltre, che le ragioni sopra indicate postulano l'esigenza di non riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, in quanto ciò comporterebbe un ulteriore slittamento delle operazioni di concorso, in contrasto con la rilevata necessità di interesse generale di provvedere nel più breve tempo possibile a dotare le direzioni provinciali del Tesoro del personale occorrente a superare l'attuale critica situazione degli uffici medesimi;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero delle domande pervenute garantisce comunque una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Articolo unico

I posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 20 marzo 1984, di cui alle premesse, sono aumentati da quindici a venti.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 20 marzo 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 367

(1910)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 26 febbraio 1985, non è ancora stato fissato per la difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Ulteriori informazioni relative al diario delle prove scritte dei citati concorsi verranno comunicate tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del 26 giugno* 1985.

(1883)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando di concorso speciale a duecentoventiquattro posti di contabile doganale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1984, registro n. 59 Finanze, foglio n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 novembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso speciale a duecentoventiquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, di cui il 50% destinato a concorso pubblico ed il restante 50% riservato agli idonei dell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che sei posti sono stati messi a concorso per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione del predetto statuto;

Considerato che i predetti sei posti dovevano formare oggetto di apposito bando di concorso, emanato in applicazione dell'art. 51 della sopracitata legge 16 maggio 1978, n. 196;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il bando di concorso di cui al succitato decreto ministeriale 28 settembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 28 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1984, registro n. 59 Finanze, foglio n. 333, con il quale è stato indetto il concorso speciale a duecentoventiquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 novembre 1984, è annullato l'art. 2 del bando di concorso limitatamente alla parte con la quale vengono messi a concorso complessivi sei posti per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta; conseguentemente vengono ridotti da duecentoventiquattro a duecentodiciotto i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 28 settembre 1984.

Art. 2.

I sei posti riservati per la regione Valle d'Aosta formeranno oggetto di separato bando di concorso, in applicazione dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli 1 e 2, i candidati che abbiano indicato nella domanda di partecipazione al concorso indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1984 la preferenza per la regione Valle d'Aosta saranno singolarmente invitati a mezzo lettera raccomandata ad esprimere, ad integrazione della domanda già prodotta, la preferenza per un'altra regione fra quelle elencate all'art. 2 del bando di concorso suddetto.

Ai medesimi candidati verrà altresì data notizia dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso a sei posti riservati per la regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1985
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 358

(1879)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente tecnico nonché a due posti e ad un posto di primo dirigente amministrativo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente tecnico nonché quelle relative ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti e ad un posto di primo dirigente amministrativo, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985, e n. 12 del 15 gennaio 1985, si svolgeranno in Roma, presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici, sito in lungotevere Thaon de Revel n. 3, con inizio alle ore otto, nei giorni sottoindicati:

quattro posti primo dirigente tecnico: 14 e 15 maggio 1985;

due posti primo dirigente amministrativo: 14 e 15 maggio 1985;

un posto primo dirigente amministrativo: 16 e 17 maggio 1985.

I candidati per essere ammessi a sostenere le prove di esame per i concorsi di cui sopra dovranno presentarsi nei giorni e nella sede sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

(1936)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti nella qualifica funzionale di analista di organizzazione e metodi dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si rende noto che la data, l'ora e la sede in cui si terranno le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti nella qualifica funzionale di analista di organizzazione e metodi dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, verranno comunicate mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1904)

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella qualifica funzionale di analista delle procedure di C.E.D. dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si rende noto che la data, l'ora e la sede in cui si terranno le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella qualifica funzionale di analista delle procedure di C.E.D. dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, verranno comunicate mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1905)

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella qualifica funzionale di analista dei sistemi di C.E.D. dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si rende noto che la data, l'ora e la sede in cui si terranno le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella qualifica funzionale di analista dei sistemi di C.E.D. dell'ottavo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, verranno comunicate mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1906)

CORTE DEI CONTI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Firenze.

La prova scritta del concorso indicato in epigrafe, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984, avrà luogo in Firenze presso la mostra dell'artigianato, via F. Strozzi (Fortezza da Basso) il giorno 18 giugno 1985, con inizio alle ore 8.

(1943)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di radiologia diagnostica;

tre posti di assistente medico appartenenti all'area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di chirurgia - disciplina di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di geriatria;

due posti di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di neurologia;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di radiologia diagnostica;

un posto di fisico coadiutore;

un posto di operatore professionale coordinatore capo sala;

otto posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

quattro posti di collaboratore amministrativo;

quindici posti di assistente amministrativo;

dieci posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(1912)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA.

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso

Con deliberazione 27 febbraio 1985, n. 5369, del commissario dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, in Bari, è stata approvata la graduatoria generale del concorso ad un posto di commesso.

(1562)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 83 del 6 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.G.A.S. - Azienda municipalizzata gas, acqua e servizi di Pinerolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato amministrativo.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1984, n. 14.

Corresponsione al personale provinciale del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 6 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Compenso

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale provinciale, compreso quello provvisorio e supplente, è corrisposto un compenso nelle seguenti misure lorde mensili:

I qualifica funzionale: L. 36.430;
II qualifica funzionale: L. 39.740;
III qualifica funzionale: L. 41.950;
IV qualifica funzionale: L. 48.570;
V qualifica funzionale: L. 52.990;
VI qualifica funzionale: L. 60.710;
VII qualifica funzionale: L. 70.650;
VIII qualifica funzionale: L. 85.000.

(2) Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

(3) Le misure mensili vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno globalmente considerati e sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo, se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.

(4) Il compenso è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio per il personale che presta servizio a tempo definito.

(5) Il compenso di cui al presente articolo segue le variazioni del corrispondente compenso dei dipendenti statali.

(6) Il compenso di cui al presente articolo non spetta ai dipendenti il cui trattamento economico è regolato da norme speciali, nonché al personale fruente dell'indennità di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 2.
Modalità e criteri

(1) Ulteriori modalità e criteri per la corresponsione del compenso incentivante di cui alla presente legge, nonché i destinatari delle maggiorazioni previste dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984 e per i dipendenti provinciali con incarico dirigenziale, saranno determinati con regolamento di esecuzione e di adattamento alle esigenze dei servizi provinciali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale provinciale.

Art. 3.

(1) Con effetto dalla data di corresponsione dei compensi di cui alla presente legge l'ammontare complessivo annuo delle ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale in servizio, di cui al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è ridotto da 80 a 40 ore. Il limite massimo individuale indicato al terzo comma del citato art. 14 è ridotto rispettivamente a 180 ed a 300 ore annue.

(2) Con effetto dalla stessa data al personale provinciale al quale è corrisposto il compenso incentivante, chiamato a far parte di commissioni, consigli, comitati o gruppi di lavoro comunque denominati, istituiti presso organi o uffici dell'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, non spettano compensi o gettoni di presenza per la parteciapazione alle relative riunioni che hanno luogo durante il normale orario di servizio.

(3) Per le ore di riunione eccedenti il normale orario di servizio si applicano le norme concernenti la prestazione di lavoro straordinario.

(4) Rientra fra gli obblighi dei dipendenti provinciali quello di far parte di organi collegiali nominati dall'amministrazione.

Art. 4.

Norma finanziaria

(1) Per l'attuazione della presente legge e autorizzata a decorrere dall'anno 1984 la spesa valutata in lire 2.050 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede come segue:

per lire 1.550 milioni, mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 con la legge di assestamento del bilancio (partita n. 4 dell'allegato al bilancio n. 3);

per lire 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento previsto ai capitoli 12110 e 12125 del bilancio di previsione 1984, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 150 milioni.

(3) Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per gli stessi esercizi nel bilancio pluriennale 1984-86 della provincia.

Art. 5.

Variazioni al bilancio 1984

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(472)

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. **15**.

Intervento straordinario per impianti funiviari essenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Per assicurare con un unico intervento straordinario la sopravvivenza di impianti funiviari dimostratisi essenziali per mantenere le fonti di reddito della comunità locale, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese funiviarie, purché vengano rispettati i criteri di cui al secondo comma, un prestito senza interessi garantito da ipoteca, da restituirsi entro il termine di dieci anni e con decorrenza della prima rata a partire dal quarto anno.

(2) Le domande pervenute entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno soddisfatte nell'ambito dello stanziamento previsto secondo la graduatoria che verrà stabilita dalla giunta provinciale, in base ai seguenti criteri:

a) riconosciuta necessità degli impianti funiviari per assicurare le fonti di reddito della comunità locale, in base al reale utilizzo degli stessi nell'ambito della zona sciistica di pertinenza, nei comuni o frazioni di comuni determinati in base a tale criterio fondamentale della giunta provinciale;

b) piano di risanamento economico-finanziario comprovante che mediante l'unico intervento straordinario può essere ristabilita la redditività o almeno il pareggio dell'impresa;

c) apporto di capitale proprio in misura almeno pari al prestito concesso, esclusa ogni forma di finanziamento da terzi.

(3) L'autofinanziamento dovrà essere dimostrato al momento dell'erogazione del prestito e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di concessione di detto prestito.

(4) L'apporto di capitale può risalire fino a tutto il 1981.

(5) Il prestito non può superare il 50% dell'indebitamento complessivo dovuto agli oneri finanziari per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari.

(6) Gli interventi finanziari di cui ai commi precedenti possono essere concessi ad imprese funiviarie, l'esercizio dei cui impianti sia rimasto interrotto per eventi anche naturali di carattere eccezionale non imputabili a difetto di gestione. Qualora detti impianti fossero coperti da garanzia assicurativa, l'impresa beneficiaria dovrà restituire il prestito concesso, non appena la compagnia assicuratrice avrà liquidato l'indennizzo dovuto, nella proporzione in cui l'importo dell'indennizzo stesso copre gli oneri finanziari sopraddetti.

Art. 2.

(1) L'erogazione e la gestione contabile dei prestiti di cui all'art. 1 sono affidate mediante apposita convenzione ad istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. A tal fine la giunta provinciale è autorizzata ad anticipare agli istituti ed aziende stesse i mezzi finanziari occorrenti.

(2) Nella convenzione prevista al comma precedente saranno regolati i rapporti tra provincia ed azienda di credito per la gestione dei mutui, le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi, il compenso in misura forfettaria spettante per ogni mutuo concesso, l'obbligo per l'azienda di corrispondere gli interessi sulle somme non erogate nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della provincia, le modalità di rendicontazione e di controllo sulla gestione dei fondi anticipati all'azienda di credito, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, in quanto applicabili.

Art. 3.

(1) Per ottenere l'intervento straordinario di cui all'art. 1 le imprese devono presentare, entro il termine fissato, domanda all'assessorato ai trasporti, corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, compresi i bilanci e i rendiconti degli ultimi tre anni certificati da società di certificazione o da professionista abilitato.

Art. 4.

L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è sostituito dal seguente:

« (1) Il contributo, concesso per gli investimenti di cui all'art. 1, viene liquidato in rate annuali; la prima rata non appena il provvedimento di assegnazione sia divenuto esecutivo e sia stata rilasciata la concessione per la relativa linea o l'autorizzazione per la rinnovazione della stessa, le rimanenti alla scadenza del 31 gennaio degli anni successivi.

(2) Per l'erogazione delle prime tre rate l'interessato dovrà produrre una fidejussione bancaria di pari importo oppure certificare lo stato di avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori. La liquidazione delle due ultime rate avviene a seguito di regolare collaudo o visita straordinaria all'impianto in caso di rinnovazione parziale dello stesso; la relativa pratica è da corredare con:

a) nulla osta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

b) dichiarazione dell'ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici, dalla quale risulta che il costo dell'opera, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

(3) L'importo del contributo è ridotto in proporzione qualora il costo dell'opera sia inferiore alla spesa ammessa a contributo.

(4) All'atto dell'erogazione della prima rata di contributo il beneficiario, che non sia un ente pubblico, deve dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo almeno pari al contributo attualizzato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle domande presentate entro il 31 gennaio 1984. ».

Art. 5.

(1) Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, le parole « di nuove linee mediante » sono sostituite dalle parole « e la sostituzione di ».

Art. 6.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa complessiva di lire 7.000 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

Art. 7.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 novembre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(473)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. **4**.

Modifica della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, di approvazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel rispetto della procedura prevista dagli articoli 11, quinto comma, e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli ambiti territoriali 31) e 32), determinati con la legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, sono modificati come segue:

31) ambito territoriale di Ferrara, comprendente i comuni di: Ferrara, Poggio Renatico, Bondeno, Vigarano Mainarda e Masi Torello;

32) ambito territoriale di Portomaggiore, comprendente i comuni di: Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Voghiera.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1985

TURCI

(1009)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*		*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221